

# **COMUNE DI GRAGNANO**

## **STATUTO**

Deliberazione n. 11 del 31.5.2001

### **TITOLO I PRINCIPI GENERALI E ORDINAMENTO**

#### **Capo I LA COMUNITA' L'AUTONOMIA LO STATUTO**

##### **Articolo 1 La Comunità**

1. L'ordinamento giuridico autonomo garantisce ai cittadini appartenenti alla Comunità l'effettiva partecipazione, libera e democratica, all'attività politico-amministrativa del Comune.
2. Nella cura degli interessi della Comunità gli organi del Comune assicurano la promozione dei valori culturali, sociali, economici e politici che costituiscono il suo patrimonio di storia e di tradizioni, operando affinché esso conservi, nel processo di sviluppo e di rinnovamento, i valori più elevati, esprimendo l'identità originaria ed i caratteri distintivi propri della società civile che li compone.
3. Nell'esercizio delle funzioni di promozione dello sviluppo della Comunità, gli organi del Comune curano, proteggono ed accrescono le risorse ambientali e naturali che ne caratterizzano il territorio ed assumono iniziative per renderle fruibili dai cittadini, per concorrere all'elevazione della loro qualità di vita.
4. La comunità esprime, attraverso gli organi elettivi che la rappresentano e le forme di proposta, partecipazione e consultazione previste dallo statuto e dalla legge, le scelte con cui individua i propri interessi fondamentali ed indirizza l'esercizio delle funzioni con le quali il Comune persegue il conseguimento di tali finalità.

##### **Articolo 2 L'autonomia**

1. L'attribuzione alla Comunità locale della titolarità del diritto di autonomia costituisce il principio che guida la formazione, con lo statuto e con i regolamenti, dell'ordinamento generale del Comune.

### **Articolo 3**

#### **Lo statuto**

1. Il presente statuto è l'atto fondamentale che garantisce e regola l'esercizio dell'autonomia normativa ed organizzativa del Comune, nell'ambito dei principi fissati dalla legge.
2. Lo statuto, liberamente formato dal Consiglio comunale, con il concorso della rappresentanza della società civile organizzata nella Comunità costituisce una fonte normativa primaria che, attuando i principi costituzionali e legislativi dell'autonomia locale, determina l'ordinamento generale del Comune e ne indirizza e regola i procedimenti e gli atti secondo il principio della legalità.
3. Le funzioni degli organi elettivi e dell'organizzazione amministrativa comunale sono esercitate in conformità ai principi, alle finalità ed alle norme stabilite dallo statuto e dai regolamenti, nell'ambito della legge.
4. Il Consiglio comunale adeguerà i contenuti dello statuto al processo di evoluzione della società civile assicurando costante coerenza fra la normativa statutaria e le condizioni sociali, economiche e civili della Comunità rappresentata. La legislazione in materia di ordinamento degli enti locali e di disciplina delle funzioni loro conferite enuncia espressamente i principi che costituiscono limite inderogabile per l'autonomia normativa del comune. L'entrata in vigore di nuove leggi che enunciano tali principi abroga le norme statuarie con esse incompatibili. Il consiglio comunale adegua lo statuto entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore delle leggi suddette.
5. La conoscenza dello statuto da parte dei cittadini sarà assicurata nelle forme previste nel successivo Titolo VIII.

## **Capo II IL COMUNE**

## **Articolo 4**

### **Il ruolo**

1. Il Comune di Gragnano esercita i propri poteri perseguendo le finalità stabilite dallo statuto e quelle generali affermate dall'ordinamento.
2. Coordina l'attività dei propri organi nelle forme più idonee per recepire, nel loro complesso, i bisogni e gli interessi generali della Comunità ed indirizza il funzionamento della propria organizzazione affinché provveda a soddisfarli.
3. Assume le iniziative e promuove gli interventi necessari per assicurare pari dignità ai cittadini e per tutelarne i diritti fondamentali, ispirando la sua azione a principi di equità e di solidarietà, per il superamento degli squilibri economici e sociali esistenti nella Comunità.  
Esso assume la natura di ente di generale rappresentatività e come tale titolare di tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale.
4. Promuove le iniziative e gli interventi dello Stato, della Regione, della Provincia e di altri enti e soggetti che concorrono allo sviluppo civile, economico e sociale dei cittadini.
5. Attiva e partecipa a forme di collaborazione e cooperazione con gli altri soggetti del sistema delle autonomie, per l'esercizio associato di funzioni e servizi più elevati livelli di efficienza e di efficacia nelle gestioni, di ampliare ed agevolare la fruizione delle utilità sociali realizzate da un maggior nucleo di cittadini, di rendere economico e perequato il concorso finanziario per le stesse richieste.
6. Promuove e partecipa alla realizzazione di accordi con gli enti locali compresi in ambiti territoriali caratterizzati da comuni tradizioni storiche e culturali e da vocazioni territoriali, economiche e sociali omogenee che, integrando la loro azione attraverso il confronto ed il coordinamento dei rispettivi programmi, rendono armonico il processo complessivo di sviluppo.
7. Promuove le iniziative ed individua i mezzi finanziari per garantire la sopravvivenza, lo sviluppo e la protezione dell'infanzia nello spirito della convenzione internazionale, sui diritti dell'informazione approvati dall'Assemblea Generale dell'ONU il 20.11.1989.

## **Articolo 5**

### **Le funzioni**

1. Il Comune, quale ente autonomo entro l'unità della Repubblica, cura e rappresenta gli interessi generali della comunità e ne promuove lo sviluppo.
2. Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative riguardanti la sua popolazione ed il suo territorio, salvo quelle escluse dalle norme richiamate nel precedente comma. Hanno carattere primario, per la loro importanza, le funzioni relative ai settori organici dei servizi sociali, dell'assetto ed utilizzo dal territorio e dello sviluppo economico.
3. Le funzioni proprie, delle quali il Comune ha piena titolarità, sono esercitate secondo le disposizioni dello statuto e dei regolamenti e per quelle che estendono i loro effetti ad altre Comunità, dagli accordi e istituti che organizzano e regolano i rapporti di collaborazione con le stesse.
4. Il Comune adempie ai compiti ed esercita le funzioni di competenza statale allo stesso attribuite dalla legge, assicurandone nel modo più idoneo la fruizione da parte dei propri cittadini.
5. Il Comune esercita le funzioni attribuite, delegate o sub delegate dalla regione o da altri enti per soddisfare esigenze ed interessi della propria Comunità, secondo il principio di sussidiarietà adottando le modalità previste dal suo ordinamento, nel rispetto delle norme stabilite, per questi interventi, dalla relativa legislazione.
6. Il Comune ritiene le risorse ambientali e naturali del territorio, assieme al suo patrimonio storico e culturale, beni essenziali della Comunità e ne assume la tutela come obiettivo generale della propria azione amministrativa. Il Comune esercita le funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e dalle loro formazioni sociali.

## **Articolo 6**

### L'attività amministrativa

1. L'attività amministrativa del Comune è informata ai principi della partecipazione democratica, dell'imparzialità e della trasparenza delle decisioni e degli atti, della semplificazione delle procedure e del decentramento.
2. La semplificazione del procedimento e dell'azione amministrativa costituisce obiettivo primario degli organi elettivi, dell'organizzazione e della sua dirigenza ed i risultati conseguiti sono periodicamente verificati dal Consiglio comunale e resi noti ai cittadini.

3. Apposite norme del presente statuto e dei regolamenti attuano le disposizioni stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, garantendo ai cittadini interessati la partecipazione al procedimento amministrativo.

### **Articolo 7**

#### Caratteristiche costitutive

1. I confini geografici che delimitano la superficie del territorio comunale definiscono la circoscrizione sulla quale lo stesso esercita le sue funzioni ed i suoi poteri.
2. Il Comune può estendere i suoi interventi ai propri cittadini che si trovano al di fuori della propria circoscrizione od all'estero, attraverso la cura dei loro interessi generali sul proprio territorio.
3. La sede del Comune è posta nel Palazzo della Città, individuato con atto del Consiglio Comunale.
4. Il Comune di Gragnano si fregia dello stemma miniato nella foto allegata e descritto come appresso: diviso in due parti; nella prima, campo di cielo con torre accostata ad un cipresso, a sua volta terrazzato su una campagna di verde, il tutto al naturale; nella seconda, fondo con mano destra vestita da polsino bianco, che impugna cinque spighe di grano con relativi steli. Lo stemma è circondato da due rami di vite con sei grappoli d'uva ed i rami sono annodati da un nastrino azzurro. Lo stemma, sovrastato da una corona aurea, è proiettato in un fondale ovale nero.
5. Lo stemma è riprodotto negli atti ufficiali, nel bollo e nel gonfalone. La riproduzione dello stemma e l'esibizione del gonfalone sono riservati al Comune che ne disciplina l'utilizzo.

### **Capo III**

#### **LA POTESTA' REGOLAMENTARE**

## **Articolo 8**

### **I regolamenti comunali**

1. I regolamenti costituiscono atti fondamentali del Comune, formati ed approvati dal Consiglio, al quale spetta la competenza esclusiva di modificarli ed abrogarli.
2. La potestà regolamentare è esercitata secondo i principi fissati dalla legge e le disposizioni stabilite dal presente statuto. Per realizzare l'unitarietà e l'armonia dell'ordinamento autonomo comunale le disposizioni dei regolamenti sono coordinate fra loro secondo i criteri fissati dallo statuto.
3. In deroga a quanto disposto dal comma 1, la competenza circa l'adozione del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi è attribuita alla Giunta comunale, che la esercita nel rispetto di criteri generali stabiliti dal Consiglio comunale.
4. I regolamenti, dopo il favorevole esame dell'organo regionale di controllo sono pubblicati per quindici giorni all'albo comunale ed entrano in vigore il giorno successivo all'ultimo di pubblicazione.

## **Capo IV**

### **LE FUNZIONI DI PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE**

## **Articolo 9**

### **Programmazione e pianificazione**

1. Il comune, per realizzare le proprie finalità, adotta nell'azione di governo il metodo della programmazione ed indirizza l'organizzazione dell'ente secondo i criteri idonei a realizzarlo, assicurando alla stessa i mezzi all'uopo necessari.
2. Concorre, quale soggetto della programmazione, alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi e nei piani dello Stato, della regione e di altri enti e provvede, per quanto di sua specifica competenza, alla loro attuazione.
3. Partecipa, con proprie proposte, alla programmazione economica, territoriale ed ambientale della regione e concorre alla formazione dei programmi

pluriennali e dei piani territoriali di coordinamento, secondo le norme della legge regionale.

4. Nell'esercizio diretto delle funzioni di programmazione e nel concorso alla programmazione regionale e provinciale il Comune persegue la valorizzazione delle vocazioni civili, economiche e sociali della propria Comunità e la tutela delle risorse ambientali e naturali del suo territorio.
5. Le funzioni di cui al presente Articolo ed ogni altra in materia di programmazione e pianificazione, generale e di settore con effetti estesi alla Comunità ed al di fuori di essa od all'organizzazione interna, appartengono alla competenza del Consiglio comunale.

## **TITOLO II GLI ORGANI**

## **Capo I ORDINAMENTO**

### **Articolo 10 Norme generali**

1. Sono organi di governo del Comune il Consiglio comunale, la Giunta ed il Sindaco.
2. Spettano agli organi elettivi la funzione di rappresentanza democratica della Comunità e la realizzazione dei principi e delle competenze stabilite dallo statuto nell'ambito della legge.
3. La legge e lo statuto regolano l'attribuzione delle funzioni ed i rapporti fra gli organi elettivi, per realizzare una efficiente ed efficace forma di governo della collettività comunale.

## **Capo II IL CONSIGLIO COMUNALE**

### **Articolo 11 Ruolo e competenze generali**

1. Il Consiglio comunale, unitamente al Sindaco, è l'organo che esprime ed esercita la rappresentanza diretta della Comunità, dalla quale è eletto.
2. Spetta al Consiglio, unitamente al Sindaco, di individuare ed interpretare gli interessi generali della Comunità e di stabilire, in relazione ad essi, gli indirizzi che guidano e coordinano le attività di amministrazione e gestione operativa, esercitando sulle stesse il controllo politico - amministrativo per assicurare che l'azione complessiva dell'Ente consegua gli obiettivi stabiliti con gli atti fondamentali e nel documento programmatico.
3. Le attribuzioni generali del Consiglio quale organo di indirizzo e di controllo politico amministrativo sono esercitate su tutte le attività del Comune, nelle forme previste dal presente statuto.



4. L'elezione, la durata in carica, la composizione e lo scioglimento del Consiglio sono regolati dalla Legge.
5. Il Consiglio dura in carica fino all'elezione del nuovo, limitandosi, dopo l'indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

## **Articolo 12**

### Funzioni di indirizzo politico amministrativo

1. Il Consiglio comunale, unitamente al Sindaco, definisce ed esprime gli indirizzi politico-amministrativi, secondo i principi affermati dal presente statuto, stabilendo la programmazione generale dell'ente ed adottando gli atti fondamentali che ne guidano operativamente l'attività, con particolare riguardo:
  - a) agli atti che determinano il quadro istituzionale comunale, comprendente i regolamenti per il funzionamento degli organi e degli istituti di partecipazione popolare, gli organismi costituiti per la gestione dei servizi, le forme associative e di collaborazione con gli altri soggetti;
  - b) agli atti di pianificazione finanziaria annuale e pluriennale, ai bilanci ai programmi operativi degli interventi progetti che costituiscono i piani d'investimento; agli atti che incidono sulla consistenza del patrimonio immobiliare dell'ente ed alla definizione degli indirizzi per la sua utilizzazione e gestione;
  - c) agli atti di pianificazione urbanistica ed economica generale ed a quelli di programmazione attuativa;
2. Il Consiglio, con atti di pianificazione operativa e finanziaria annuale e pluriennale definisce per ciascun programma, intervento e progetto, i risultati che costituiscono gli obiettivi della gestione dell'ente e determina i tempi per il loro conseguimento.
3. Il Consiglio stabilisce, con gli atti fondamentali approvati, i criteri – guida per la loro concreta attuazione ed adotta risoluzioni per promuovere, indirizzare, sollecitare l'attività degli altri organi del Comune e l'operato dell'organizzazione, per l'attuazione del documento programmatico presentato dal Sindaco.
4. Il Consiglio esprime direttive per l'adozione da parte della Giunta di provvedimenti dei quali i revisori dei conti abbiano segnalato la necessità per esigenze di carattere finanziario e patrimoniale, concernenti l'amministrazione e la gestione economica delle attività comunali.

5. Il Consiglio definisce gli indirizzi per la nomina dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni.
6. Il Consiglio adotta risoluzioni, mozioni, ordini del giorno per esprimere, nel rispetto del principio della pluralità di opinione, la sensibilità e gli orientamenti nello stesso presenti su temi ed avvenimenti di carattere politico, sociale, economico, culturale ed interpretare, con tali atti, la partecipazione dei cittadini agli eventi che interessano la comunità nazionale.

### **Articolo 13**

#### Funzioni di controllo politico-amministrative

1. Il Consiglio comunale esercita le funzioni di controllo politico-amministrativo, con le modalità stabilite dal presente statuto e dai regolamenti, per le attività:
  - a) degli organi e dell'organizzazione operativa del Comune;
  - b) delle istituzioni, gestioni convenzionate e coordinate, consorzi, società che hanno per fine l'esercizio di servizi pubblici e la realizzazione di opere, progetti, interventi, effettuate per conto del Comune;
2. Nei confronti dei soggetti di cui al punto b) del precedente comma l'attività di controllo è esercitata nei limiti e con le modalità stabilite dalla legge e dagli ordinamenti di ciascuno di essi.
3. Il Consiglio verifica, con le modalità che saranno stabilite dal regolamento, la coerenza dell'attività dei soggetti ed organizzazioni di cui al primo comma con gli indirizzi generali dallo stesso espressi e con gli atti fondamentali approvati, per accertare che l'azione complessiva dell'Amministrazione della comunità persegua i principi affermati dallo statuto e la programmazione generale adottata.
4. La vigilanza sulla gestione delle aziende speciali e degli altri enti ed organismi di cui al punto b) del primo comma è esercitata dal Consiglio comunale al quale il Sindaco o l'Assessore competente riferiscono sullo stato della gestione ogni 6 mesi.

### **Articolo 14**

#### Gli atti fondamentali

1. Il Consiglio comunale ha competenza esclusiva per l'adozione degli atti stabiliti dal secondo comma dell'Articolo 42 del T.U.EE.LL. n.267/2000, attraverso i quali esercita le funzioni fondamentali per l'organizzazione e lo sviluppo della Comunità e determina gli indirizzi della politica amministrativa dell'Ente.
2. Sono inoltre di competenza del Consiglio comunale gli atti ed i provvedimenti allo stesso attribuiti sia da altre disposizioni della legge suddetta, sia emanate con leggi ad essa successive, nonché quelli relativi alle dichiarazioni di ineleggibilità ed incompatibilità dei Consiglieri comunali ed alla loro surrogazione.
3. Il Consiglio comunale ha competenza esclusiva nei seguenti atti fondamentali:
  - gli statuti dell'ente e delle aziende speciali, i regolamenti, l'ordinamento degli uffici e dei servizi;
  - i programmi le relazioni previsionali e programmatiche, i piani finanziari, i programmi triennali e l'elenco annuale dei lavori pubblici, i bilanci annuali e pluriennali e le relative variazioni, i conti consuntivi, i piani territoriali ed urbanistici, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, le eventuali deroghe ad essi, i pareri da rendere nelle medesime materie.

Le convenzioni con altri comuni e con la provincia, la costituzione e la modificazione di forme associative;

L'istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;

L'assunzione diretta di pubblici servizi, la costituzione di istituzioni e di aziende speciali, la concessione dei pubblici servizi, la partecipazione dell'ente a società di capitali, l'affidamento di attività o servizi mediante convenzione;

L'istituzione e l'ordinamento dei tributi, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi.

Gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;

La contrazione dei mutui non previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio e l'emissione dei prestiti obbligazionari;

Le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;

Gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permutate, gli appalti e le concessioni che non siano previste espressamente in atti fondamentali del consiglio o che non ne costituiscono mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta comunale, del segretario o di altri funzionari;

La definizione degli indirizzi per la nomina e la segnalazione dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni;  
Le nomine ad esso espressamente riservate dalla legge;  
L'elezione del difensore civico;  
L'elezione del presidente del consiglio e del vice presidente;  
La promozione dei referendum;  
La definizione, l'adeguamento e la verifica dell'attuazione delle linee programmatiche della amministrazione.  
Le deliberazioni sulle materie elencate al comma precedente non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del comune ad eccezione di quelle attinenti e variazioni di bilancio, che il consiglio comunale deve ratificare nei sessanta giorni successivi, pena la decadenza.

### **Articolo 15**

#### Le nomine dei rappresentanti

1. La nomina e revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed istituzioni operanti nell'ambito del Comune ovvero da essi dipendenti o controllati, spetta al Sindaco, salvo che non sia dalla legge espressamente riservata al Consiglio comunale.
2. Il Consiglio comunale definisce gli indirizzi cui dovrà attenersi il Sindaco nella sua azione; tali indirizzi comprenderanno i requisiti soggettivi, i criteri per la nomina, la durata dell'incarico, il controllo sull'operato, la possibilità di revoca.

### **Articolo 16**

#### Prerogative e compiti dei Consiglieri comunali

1. I consiglieri comunali entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, appena adottata dal consiglio la relativa deliberazione.
2. I consiglieri comunali rappresentano la Comunità ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato, con piena libertà di opinione e di voto. Sono responsabili dei voti che esprimono sui provvedimenti deliberati dal Consiglio.  
I Consiglieri Comunali per l'espletamento del loro mandato, hanno diritto a disporre del tempo, delle risorse e dei servizi necessari, usufruendo di indennità e rimborsi spese nei modi e nei limiti previsti dalla legge. Il comportamento dei consiglieri Comunali, nell'esercizio delle proprie

funzioni, deve essere improntato all'imparzialità ed al principio della buona amministrazione.

3. Ogni consigliere comunale, con la procedura stabilita dal regolamento, ha diritto di:
  - esercitare l'iniziativa per tutti gli atti e provvedimenti sottoposti alla competenza deliberativa del Consiglio;
  - presentare all'esame del Consiglio interrogazioni, mozioni e proposte di risoluzioni.
4. Ogni consigliere può presentare altresì, per iscritto, interrogazioni o interpellanze al Sindaco e alla Giunta; in tal caso il Sindaco e gli Assessori delegati risponderanno, per iscritto, o in Consiglio comunale, entro 30 giorni dalla richiesta.
5. Ogni consigliere comunale, con le modalità stabilite dal regolamento, ha diritto di ottenere:
  - dai responsabili degli uffici del Comune, delle aziende ed enti dipendenti dallo stesso, tutte le notizie ed informazioni utili all'espletamento del proprio mandato;
  - dal segretario comunale, copie di atti e documenti che risultano necessari per l'espletamento del suo mandato, in esenzione di spesa.Il consigliere ha l'obbligo di osservare il segreto sulle notizie ed atti ricevuti, nei casi specificatamente previsti dalla legge.
6. Le dimissioni dalla carica di consigliere indirizzate al Consiglio, per iscritto devono essere immediatamente assunte al protocollo dell'Ente. Sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio entro e non oltre 10 giorni procede alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del Consiglio a norma dell'Articolo 141 del T.U. 267/2000.
7. Il consigliere che per motivi personali di parentela ed affinità entro il quarto grado, professionali o di altra natura abbia interesse ad una deliberazione deve assentarsi dall'adunanza per la durata del dibattito e della votazione della stessa, richiedendo che sia fatto constare a verbale. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti e affini entro il quarto grado.

8. I consiglieri cessati dalla carica per effetto dello scioglimento del Consiglio continuano ad esercitare gli incarichi esterni loro attribuiti, fino alla nomina dei successori.
9. I consiglieri che non intervengono a n. 3 sedute consecutive, senza giustificati motivi, sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio comunale. A tal riguardo, il Presidente del Consiglio comunale a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell'Articolo 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, a comunicargli l'avviso del procedimento amministrativo. Il consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al Presidente del Consiglio comunale eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni venti, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest'ultimo termine, il Consiglio esamina e infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del consigliere interessato. La decadenza è pronunciata con il voto palese espresso dai 2/3 dei consiglieri in carica su proposta del Presidente del Consiglio comunale.
10. Il consigliere anziano è il consigliere che nella elezione ha conseguito la cifra elettorale più alta, costituita dalla somma dei voti di lista e dei voti di preferenza, con esclusione del Sindaco e dei candidati alla carica di sindaco proclamati consiglieri. Il consigliere anziano esercita le funzioni previste dalla legge e dal presente statuto. Nelle adunanze del consiglio comunale esercita tali funzioni il consigliere che, fra i presenti, risulta "anziano" secondo i requisiti sopra precisati, in particolare sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento temporaneo di quest'ultimo e del vice presidente.
11. I consiglieri comunali hanno diritto a percepire un gettone di presenza per la partecipazione a consigli e commissioni. In nessun caso l'ammontare percepito nell'ambito di un mese da un consigliere può superare l'importo pari a 1/3 dell'indennità massima prevista per il rispettivo sindaco.  
I consiglieri comunali possono richiedere la trasformazione del gettone di presenza in una indennità di funzione, sempre che tale regime di indennità comporti per l'ente pari o minori oneri finanziari. Il regime di indennità di funzione per i consiglieri prevede l'applicazione di detrazioni dalle indennità in caso di non giustificata assenza dalle sedute degli organi collegiali. Le indennità di funzione sono cumulabili con i gettoni di presenza o altra indennità di funzione quando siano dovuti per mandati elettivi presso enti diversi, ricoperti dalla stessa persona. I consiglieri comunali dipendenti pubblici o privati hanno diritto di assentarsi dal servizio per partecipare alle riunioni degli organi di cui fanno parte per l'intera giornata in cui sono

convocati i rispettivi consigli Il diritto di assentarsi comprende il tempo per raggiungere il luogo della riunione e rientrare al posto di lavoro.

12. Ciascun consigliere è tenuto a eleggere un domicilio nel territorio comunale presso il quale verranno recapitati gli avvisi di convocazione del Consiglio e ogni altra comunicazione ufficiale.

### **Articolo 17**

#### **Il Presidente del Consiglio comunale**

1. Il Consiglio comunale elegge, nel suo seno, un presidente che ne presiede e ne convoca le adunanze, e vigila sul corretto e ordinato svolgimento dei lavori.
2. Egli provvede, altresì, a tutelare le prerogative dei consiglieri, e a garantire l'esercizio effettivo delle loro funzioni, coadiuvato in ciò dall'Ufficio di Presidenza.
3. Il Presidente del Consiglio comunale è eletto a scrutinio segreto a maggioranza dei due terzi dei componenti l'assemblea, nella prima seduta del consiglio neo eletto. Dopo tre scrutini infruttuosi, è sufficiente, per l'elezione, la maggioranza assoluta dei consiglieri.
4. Contestualmente all'elezione del presidente, il Consiglio elegge un Vice Presidente, che ne esercita le funzioni ed attribuzioni in caso di assenza o di impedimento temporaneo del presidente stesso.
5. In caso di contemporanea assenza o impedimento temporaneo di presidente e vice Presidente, le relative funzioni sono esercitate dal consigliere anziano.
6. Il Presidente del Consiglio comunale è altresì attributario delle seguenti funzioni:
  - a) ordina e organizza l'attività delle Commissioni consiliari permanenti, speciali ed ispettive;
  - b) riceve la dichiarazione dei singoli consiglieri che vogliono essere assegnati ad un gruppo tra quelli esistenti nel Consiglio o che vogliono costituire gruppo autonomo;
  - c) collabora con il Sindaco e con la giunta per le attività del Consiglio comunale, quando la convocazione è richiesta da questi per la discussione ed approvazione di atti fondamentali di competenza del Consiglio e negli altri casi previsti dallo Statuto;
  - d) sottoscrive le deliberazioni del Consiglio comunale, insieme con il .
  - e) assicura una adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari e ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio;

- f) convoca e presiede la conferenza dei capigruppo;
  - g) esercita ogni altra funzione demandatagli dallo Statuto e dai regolamenti dell'ente.
7. Il presidente del Consiglio esercita le sue funzioni con imparzialità nel rispetto delle prerogative del consiglio e dei diritti dei singoli consiglieri.
  8. Il presidente del Consiglio ed il suo vicepresidente costituiscono l'Ufficio di Presidenza, nel quale sono previamente esaminati e discussi argomenti di maggiore rilevanza che attengono allo svolgimento dei compiti di Presidenza. All'ufficio di Presidenza è assicurata una sufficiente dotazione di risorse finanziarie, di mezzi e di personale per il funzionamento.

### **Articolo 18**

#### **I Gruppi consiliari e la conferenza dei Capo gruppi**

1. I consiglieri eletti nella medesima lista formano un Gruppo consiliare. Nel solo caso in cui di una lista sia stato eletto un solo consigliere, a questo sono riconosciute la rappresentanza e le prerogative spettanti ad un gruppo consiliare.
2. Per la costituzione di un gruppo consiliare sono necessari almeno due componenti.
3. Ciascun gruppo comunica al Sindaco il nome del Capo gruppo entro il giorno precedente la prima riunione del Consiglio neo-eletto. In mancanza di tale comunicazione viene considerato Capo gruppo il consigliere più “anziano” del gruppo, secondo il presente statuto.
4. La conferenza dei capi gruppo è convocata e presieduta dal Presidente del consiglio comunale ed è costituita dal Presidente del Consiglio e dai capi gruppo. Ai lavori della Commissione partecipa il Sindaco o un assessore da lui delegato. Essa concorre alla programmazione delle riunioni e ad assicurare lo svolgimento dei lavori nel modo migliore, ed ha funzioni di Commissione per la formazione e l'aggiornamento del Regolamento del Consiglio comunale.
5. Il regolamento definisce le altre competenze della conferenza dei Capi gruppo, le norme per il suo funzionamento ed il rapporto con il Sindaco, le Commissioni consiliari permanenti e la giunta comunale.
6. Con il regolamento sono definiti mezzi e strutture di cui dispongono i Gruppi consiliari per assicurare l'esercizio delle funzioni loro attribuite.



7. Eventuali decisioni vengono deliberate con il metodo del voto ponderato, a maggioranza dei consiglieri rappresentati.

## **Articolo 19**

### **Commissioni consiliari permanenti**

1. Il Consiglio comunale costituisce, al suo interno, Commissioni permanenti, stabilendone il numero e le competenze, con deliberazione adottata nella prima seduta successiva alla prima del Consiglio neo-eletto.
2. Le Commissioni consiliari permanenti sono costituite da consiglieri comunali che rappresentano, con criterio proporzionale, la maggioranza e la minoranza.
3. I gruppi di maggioranza e minoranza designano, in proporzione della rispettiva consistenza numerica, i componenti delle Commissioni, entro venti giorni dalla deliberazione di cui al primo comma ed entro lo stesso termine li comunicano al Sindaco e al presidente del Consiglio comunale.
4. La conferenza dei Capigruppo, esamina le designazioni pervenute e provvede a coordinarle in modo da rendere la composizione proposta per ciascuna Commissione conforme ai criteri indicati dal regolamento.
5. Il Presidente del Consiglio comunale iscrive all'ordine del giorno della prima riunione successiva a quella dell'insediamento del Consiglio comunale, la costituzione delle Commissioni consiliari permanenti, che viene effettuata con votazione in forma palese.
6. Il Presidente di ciascuna Commissione è eletto dalla stessa, nel proprio seno, con le modalità previste dal regolamento.
7. Il Sindaco, gli Assessori nonché i consiglieri che non fanno parte delle Commissioni possono partecipare od essere invitati alle riunioni senza diritto di voto.
8. Il regolamento determina funzioni e potere delle commissioni, ne disciplina l'organizzazione ed assicura nelle forme più idonee la pubblicità dei lavori e degli atti.
9. Le Commissioni hanno poteri referenti, redigenti, di controllo consultivi ed istruttori in ordine a tutti gli atti generali e le materie di competenza del Consiglio.

10. Le Commissioni consiliari permanenti nell'ambito delle materie di rispettiva competenza verificano periodicamente lo stato di attuazione dei piani e programmi generali e settoriali e ne riferiscono al Consiglio.
11. Le Commissioni consiliari permanenti possono disporre per l'esercizio delle loro funzioni audizioni di pubblici amministratori e funzionari, compresi il sindaco, gli assessori, il direttore generale i dirigenti e il segretario comunale, i quali hanno l'obbligo di intervenire alle audizioni e di cooperare al raggiungimento degli obiettivi delle commissioni.
12. Le Commissioni consiliari permanenti hanno diritto di ottenere dagli Uffici dell'ente e da tutti gli altri organi le informazioni relative alle materie di rispettiva competenza.
13. La costituzione di commissioni consiliari aventi funzioni di controllo o di garanzia dovrà prevedere l'attribuzione della presidenza alle opposizioni.

### **Articolo 20**

#### Iniziativa delle proposte

1. L'iniziativa delle proposte di atti e provvedimenti di competenza del Consiglio comunale spetta alla giunta, al sindaco ed a tutti i consiglieri.
2. Le modalità per la presentazione, l'istruttoria e la trattazione delle proposte dei consiglieri comunali sono stabilite dal regolamento.

### **Articolo 21**

#### Norme generali di funzionamento

1. Le norme generali di funzionamento del Consiglio comunale sono stabilite dal regolamento, secondo quanto dispone il presente statuto.
2. Il consiglio comunale è convocato e presieduto dal Presidente del Consiglio comunale, nei termini e con le modalità stabilite dal regolamento.  
Della convocazione è dato avviso alla Città mediante pubblici manifesti. La prima adunanza del Consiglio neo-eletto è convocata dal Sindaco eletto e presieduta dal consigliere anziano, fino alla elezione del Presidente dell'Assemblea, ai sensi dell'Articolo 40 del T. U.
3. L'attività del consiglio comunale si svolge in sessione ordinaria e straordinaria. Ai fini della convocazione, sono considerate ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazioni inerenti

all'approvazione delle linee programmatiche del mandato, del bilancio di previsione e del rendiconto di gestione. Le sessioni ordinarie devono essere convocate almeno 5 giorni prima del giorno stabilito; quelle straordinarie almeno tre. In caso d'eccezionale urgenza, la convocazione può avvenire con un anticipo di almeno 24 ore.

4. La convocazione è effettuata tramite avvisi scritti contenenti le questioni da trattare, da consegnarsi a ciascun consigliere nel domicilio eletto nel territorio del comune; la consegna deve risultare da dichiarazione del messo comunale. L'avviso scritto può prevedere anche una seconda convocazione, da tenersi almeno due giorni dopo la prima. L'integrazione dell'ordine del giorno con altri argomenti da trattarsi in aggiunta a quelli per cui è stata già effettuata la convocazione è sottoposta alle medesime condizioni e può essere effettuata almeno 24 ore prima del giorno in cui è stata convocata la seduta. La documentazione relativa alle pratiche da trattare deve essere messa a disposizione dei consiglieri comunali almeno 4 giorni prima della seduta nel caso di sessione ordinaria, almeno 2 giorni prima nel caso di sessioni straordinarie e almeno 12 ore prima nel caso di eccezionale urgenza.
5. Le sedute del Consiglio comunale sono valide con la presenza di almeno un terzo dei Consiglieri assegnati senza computare a tal fine il Sindaco. Sono fatti salvi i casi in cui la legge o il presente statuto richiedano una maggioranza qualificata o dispongano particolari modalità di votazione.
6. Ogni deliberazione del Consiglio comunale s'intende approvata quando ha ottenuto la maggioranza assoluta dei votanti. Fanno eccezione le deliberazioni per le quali la legge od il presente statuto prescrivono espressamente, per l'approvazione, maggioranze speciali.
7. Le votazioni sono effettuate, di norma, con voto palese. Le votazioni con voto segreto sono limitate ai casi previsti dal regolamento, nel quale sono stabilite le modalità per tutte le votazioni.
8. Le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche, salvo i casi nei quali, secondo il regolamento, esse devono essere segrete.
9. Alle sedute del Consiglio comunale partecipa il Segretario comunale, coadiuvato dai funzionari preposti alla redazione del verbale.
10. Il regolamento disciplina in generale tutto quanto attiene l'organizzazione ed il funzionamento del Consiglio e le modalità di esercizio delle funzioni ad esso spettanti e contiene disposizioni su materie ad esso esplicitamente rinviate dallo Statuto.

11. Il Consiglio comunale adotta con la maggioranza dei consiglieri assegnati, il proprio regolamento.

## **Articolo 22** Commissioni speciali

1. Il Consiglio comunale può nominare, nel suo seno, Commissioni speciali, per lo studio, la valutazione e l'impostazione di interventi, progetti e piani di particolare rilevanza, che non rientrano nella competenza ordinaria delle Commissioni permanenti. Nel provvedimento di nomina viene designato il coordinatore, stabilito l'oggetto dell'incarico ed il termine entro il quale la commissione deve riferire al Consiglio.
2. Su proposta del Sindaco o su istanza sottoscritta da almeno un terzo dei consiglieri, il Consiglio può costituire – nel suo seno – Commissioni speciali incaricate di effettuare accertamenti su fatti, atti, provvedimenti e comportamenti tenuti dai componenti degli organi elettivi. Della commissione fanno parte, con rappresentanza proporzionale, i componenti di tutti i Gruppi. Nel provvedimento di nomina viene designato il coordinatore, precisato l'ambito dell'inchiesta della quale la Commissione è incaricata ed i termini per concluderla e riferire al Consiglio. La Commissione ha tutti i poteri necessari per l'espletamento dell'incarico secondo le modalità previste dal regolamento.

## **Capo III** **IL SINDACO**

### **Articolo 23** Ruolo e funzioni

1. Il Sindaco è capo dell'amministrazione comunale e Ufficiale di Governo. E' eletto a suffragio universale diretto, contestualmente all'elezione del Consiglio comunale del quale fa parte, secondo le disposizioni dettate dal T.U.. E' interprete ufficiale degli indirizzi espressi dal Consiglio.
2. Chi è stato Sindaco per due mandati consecutivi, non è immediatamente rieleggibile alla stessa carica.
3. Il Sindaco, nelle funzioni di capo dell'amministrazione comunale, rappresenta la Comunità e promuove da parte degli organi collegiali e

dell'organizzazione del Comune le iniziative e gli interventi più idonei per realizzare il progresso ed il benessere dei cittadini che la compongono.

4. Quale presidente della giunta comunale ne esprime l'unità d'indirizzo politico ed amministrativo, promuovendo e coordinando l'attività degli Assessori, per il conseguimento dei fini stabiliti nel documento programmatico.
5. Sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici ed all'esecuzione degli atti, con il concorso degli Assessori e con la collaborazione prestata, secondo le sue direttive, dal Segretario Generale.
6. Quale Ufficiale di Governo sovrintende ai servizi di competenza statale attribuiti al Comune, secondo quanto stabilito dalla legge della Repubblica.
7. Il Sindaco è garante del rispetto della legge, dell'attuazione dello statuto, dell'osservanza dei regolamenti.
8. Il distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e del Comune, da portarsi a tracolla della spalla destra.

#### **Articolo 24**

##### **Rappresentanza e coordinamento**

1. Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dal presente statuto e dai regolamenti. Sovrintende altresì all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al comune;  
in particolare il Sindaco:
  - esercita la rappresentanza generale e politico-istituzionale del comune;
  - provvede alla nomina dei componenti la Giunta comunale, tra cui un vicesindaco dandone comunicazione al consiglio nella prima seduta successiva all'elezione;
  - provvede alla revoca dei componenti della Giunta;
  - provvede alla sostituzione dei componenti della Giunta in caso di cessazione o di revoca, dandone comunicazione al consiglio nel corso della seduta immediatamente successiva;
  - propone al consiglio comunale, entro due mesi dall'insediamento, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato;
  - convoca e presiede la giunta comunale, assicurandone l'unità di indirizzo e dirigendone l'attività secondo i criteri e le modalità previste;
  - stabilisce gli argomenti da trattarsi nelle sedute della Giunta;
  - può chiedere al presidente del Consiglio comunale la convocazione dell'organo e l'iscrizione all'ordine del giorno di argomenti determinati;

- indice i referendum comunali e ne proclama l'esito;
- sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici ed all'esecuzione degli atti;
- impartisce direttive al segretario generale per l'esercizio delle sue funzioni;
- nomina i responsabili dei settori; attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna;
- coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale e nell'ambito dei criteri indicati dalla Regione gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti.;
- provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del comune dandone successiva comunicazione al consiglio;
- promuove ed approva, dandone informazione al consiglio, gli accordi di programma per l'attuazione di interventi che richiedono l'azione integrata di diversi soggetti pubblici;
- dirige e coordina i servizi di protezione civile, informa la popolazione su situazioni di pericolo per calamità naturali, avvalendosi dei mezzi tecnici individuati nei piani provinciali di emergenza (ex Articolo 12 legge 265/99.;
- nei casi di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, adotta le ordinanze contingibili e urgenti quale rappresentante delle comunità locali.

### **Articolo 25**

#### **Il vice Sindaco**

1. Il vice sindaco sostituisce il sindaco in caso di assenza o impedimento in tutte le funzioni attribuitegli dalla Legge, dallo Stato e dai regolamenti.
2. Nel caso di contemporanea assenza o impedimento del sindaco e del vice sindaco, ne esercita temporaneamente tutte le funzioni l'assessore anziano, ritenendosi tale il più anziano d'età.

### **Articolo 26**

#### **Attribuzione del Sindaco nei servizi di competenza statale**

1. In qualità di ufficiale di governo, il sindaco sovrintende allo svolgimento delle seguenti funzioni attribuitegli per legge:
  - tenuta dei registri di stato civile e di popolazione; adempimenti in materia elettorale, di leva militare e di statistica;

- emanazione degli atti in materia di ordine e di sicurezza pubblica, di sanità, di igiene pubblica e tutela ambientale;
  - svolgimento dei compiti affidatigli in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria;
  - vigilanza e trasmissione di informazioni al Prefetto su tutto quanto possa inerire la sicurezza e l'ordine pubblico;
  - nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico – provvedimenti contingibili e urgenti in materia di sanità ed quale ufficiale di governo, il sindaco adotta con atto motivato e igiene, edilizia e polizia locale al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini. Per l'esecuzione dei relativi ordini, può richiedere al Prefetto, ove occorra, l'assistenza della forza pubblica. Se l'ordinanza è rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all'ordine impartito, il sindaco può provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'eventuale azione penale. I casi di emergenza connessi con il traffico o con l'inquinamento atmosferico o acustico ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verificano particolari necessità dell'utenza, il sindaco può modificare gli orari degli esercizi commerciali dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, adottando i provvedimenti di cui al comma precedente.
2. Il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, adotta provvedimenti contingibili ed urgenti emanando ordinanze in materia di sanità ed igiene, edilizia e polizia locale, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini. Assume in questi casi i poteri ed adotta i provvedimenti previsti dalla legge.
  3. Gli atti di cui ai precedenti commi debbono essere motivati e sono adottati nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e con l'osservanza delle norme che regolano i procedimenti amministrativi.
  4. In caso di assenza od impedimento del Sindaco, colui che lo sostituisce esercita anche le funzioni di cui al presente Articolo.
  5. Le forme di pubblicità degli atti suddetti e quelle di partecipazione al procedimento dei diretti interessati sono stabilite dal presente statuto e dal regolamento.

## **Capo IV** **LA GIUNTA COMUNALE**

### **Articolo 27** Composizione

1. Il Sindaco presenta la giunta alla prima adunanza del Consiglio neo-eletto; similmente, ogni variazione nella sua composizione, sarà presentata alla prima riunione successiva del Consiglio comunale.
2. La giunta comunale è composta dal Sindaco, che la convoca e la presiede e da massimo n. 7 Assessori, anche al di fuori dei componenti del consiglio da lui liberamente scelti tra cittadini di comprovata competenza e professionalità, in possesso dei requisiti di eleggibilità e compatibilità con la carica di consigliere comunale.
3. Gli Assessori partecipano alle adunanze del Consiglio comunale con diritto alla parola e non al voto.
4. La carica di Assessore non è compatibile con quella di Consigliere comunale.
5. Chi ha ricoperto la carica di Assessore per due mandati consecutivi, non può essere nominato Assessore nel mandato successivo.

### **Articolo 28** Ruolo e competenze generali

1. La giunta è l'organo che compie tutti gli atti d'amministrazione del Comune che non siano riservati dalla legge o dallo statuto alla competenza di altri soggetti.
2. La giunta attua gli indirizzi generali espressi dal Consiglio comunale con gli atti fondamentali dallo stesso approvati e coordina la propria attività con gli orientamenti di politica amministrativa ai quali si ispira l'azione del Consiglio.
3. La giunta esercita attività d'iniziativa e di impulso nei confronti del Consiglio comunale, sottoponendo allo stesso proposte, formalmente redatte ed istruite, per l'adozione degli atti che appartengono alla sua competenza.



4. La giunta persegue, nell'ambito delle sue competenze d'amministrazione ed attraverso l'iniziativa propositiva nei confronti del Consiglio, la realizzazione del programma presentato dal Sindaco al Consiglio comunale.
5. La giunta approva programmi e progetti esecutivi in armonia agli indirizzi deliberati dal Consiglio e tutti i provvedimenti che costituiscono impegni di spesa sugli stanziamenti di bilancio non espressamente assegnati alla competenza del Consiglio comunale dalla legge ed ai responsabili dei settori. Decide in merito alla costituzione, resistenza o intervento in giudizio, ordinario o amministrativo, impegnando la relativa spesa.
6. La giunta riferisce annualmente al Consiglio sull'attività dalla stessa svolta, sui risultati ottenuti e sullo stato di attuazione del bilancio pluriennale, del programma delle opere pubbliche e dei singoli piani.

### **Articolo 29**

#### Esercizio delle funzioni

1. La giunta comunale esercita le funzioni attribuite alla sua competenza dalla legge e dallo statuto in forma collegiale, con le modalità stabilite dal regolamento. Per la validità delle sue adunanze è necessaria la presenza della metà dei suoi componenti.
2. La giunta è convocata dal Sindaco che fissa la data della riunione e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare. E' presieduta dal Sindaco o, in sua assenza, o impedimento, dal vice sindaco. Nel caso di assenza di entrambi la presidenza è assunta dall'Assessore anziano, tale intendendosi il più anziano di età.
3. Gli Assessori concorrono con le loro proposte ed il loro voto all'esercizio della potestà collegiale della giunta.
4. Le attribuzioni dei carichi assessoriali possono essere modificate o revocate dal Sindaco, che ne informa il Consiglio comunale nella prima seduta successiva.

### **Articolo 30**

#### Decadenza della Giunta

1. La giunta decade nel caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco. In tal caso, essa rimane in carica sino

all'elezione del nuovo Consiglio comunale e del nuovo Sindaco. Sino alle predette elezioni, le funzioni di Sindaco sono svolte dal Vice Sindaco.

2. La giunta decade altresì nel caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.

Tale mozione deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il sindaco e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.

### **Articolo 31**

Revoca, dimissioni e cessazione dall'Ufficio di Assessore

1. Il Sindaco può revocare e sostituire singoli o tutti i componenti la giunta, dandone motivata comunicazione al Consiglio nella adunanza immediatamente successiva.
2. Parimenti si procederà in caso di dimissioni o cessazione per altra causa dall'Ufficio di Assessore.

### **Articolo 32**

Norme generali di funzionamento

1. Le adunanze della giunta comunale non sono pubbliche. Alle stesse partecipa il Segretario Generale ed assiste il funzionario designato per la redazione del verbale.
2. Il sindaco può disporre che alle adunanze della giunta, nel corso dell'esame di particolari argomenti, siano presenti, con funzioni consultive, responsabili dei servizi interessati.
3. Possono essere invitati alle riunioni della giunta, per essere consultati su particolari argomenti afferenti alle loro funzioni ed incarichi, il Presidente o l'intero Collegio dei Revisori dei Conti ed i rappresentanti del Comune in enti e commissioni, nonché i Presidenti delle Consulte e i consiglieri delegati.
4. Le norme generali di funzionamento della giunta sono stabilite, in conformità alla legge ed al presente statuto, dal regolamento interno.

## **Capo V**

### **LE COMMISSIONI COMUNALI**

#### **Articolo 33**

##### Le Commissioni comunali

1. La nomina delle Commissioni comunali previste da disposizioni di legge e di regolamento che siano interamente costituite da componenti del Consiglio comunale, è effettuata dallo stesso Consiglio, con le modalità previste dal regolamento.
2. La nomina delle Commissioni comunali previste da disposizioni di legge e di regolamento, la cui composizione sia diversa da quella prevista al precedente comma, è effettuata dalla giunta comunale, in base alle designazioni dalla stessa richiesta al Consiglio comunale ed agli enti, associazioni ed altri soggetti che, secondo le disposizioni predette, debbono nelle stesse essere rappresentate. Nei casi in cui la scelta dei componenti spetta direttamente all'Amministrazione comunale, la stessa viene effettuata dal Consiglio fra persone in possesso dei requisiti di compatibilità, idoneità e competenza all'espletamento dell'incarico.
3. La Presidenza delle commissioni consiliari aventi funzioni di controllo o garanzia, ove costituite, è attribuita alle minoranze.

## **TITOLO III ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE**

### **Capo I LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE**

#### **Articolo 34**

La partecipazione dei cittadini all'amministrazione

1. La partecipazione dei cittadini all'amministrazione esprime il concorso diretto della Comunità all'esercizio delle funzioni di rappresentanza degli organi elettivi e realizza la più elevata democratizzazione del rapporto fra gli organi predetti ed i cittadini.
2. Assicura ai cittadini, attraverso le forme previste dai successivi articoli e dal regolamento, le condizioni per intervenire direttamente nei confronti degli organi elettivi, contribuendo con le loro proposte alla fase di impostazione delle decisioni che essi dovranno assumere sui temi di interesse generali relativi alla programmazione della attività amministrativa o su temi specifici aventi interesse rilevante per la Comunità.

#### **Articolo 35**

La partecipazione delle libere forme associative

1. La partecipazione dei cittadini all'amministrazione del Comune, attraverso le libere forme associative dagli stessi costituite nell'esercizio del diritto affermato dall'Articolo 38 della Costituzione, è realizzata e valorizzata dagli organi elettivi comunali nelle forme previste dal presente statuto e dal regolamento.
2. La partecipazione dei cittadini attraverso le loro libere Associazioni assume rilevanza in relazione alla loro effettiva rappresentatività di interessi generali o diffusi ed alla loro organizzazione, che deve presentare un'adeguata consistenza per poter costituire un punto di riferimento e di rapporti continuativi con il Comune.
3. Le libere forme associative comprendono le associazioni sindacali dei lavoratori dipendenti, autonomi e pensionati, degli esercenti di arti ed attività

artigianali, commerciali, industriali, professionali ed agricole; le associazioni del volontariato, combattentistiche, degli invalidi di guerra e del lavoro, le associazioni di protezione dei portatori di handicap; le associazioni per la pratica dello sport, del tempo libero, della tutela della natura e dell'ambiente; le associazioni ed organismi della scuola, della cultura, delle religioni, per la valorizzazione del patrimonio storico ed artistico; le associazioni dei giovani e degli anziani; ed ogni altra libera forma associativa o comitato che abbia le caratteristiche indicate al precedente comma.

4. Un'apposita Commissione consiliare permanente, dotata della struttura operativa necessaria, è preposta ad organizzare i rapporti fra gli organi del Comune e le Associazioni dei cittadini. Essa provvede alla registrazione in appositi albi delle Associazioni ed organizzazioni che ne fanno richiesta, documentando il possesso dei requisiti stabiliti dallo statuto e dal regolamento. In uno degli albi sono registrate le Associazioni che hanno prevalenti finalità relative alle attività economiche, sociali e del lavoro. Nell'altro albo sono registrate le Associazioni che hanno prevalenti finalità relative alla cultura, all'istruzione, allo sport ed alla qualità della vita.
5. Sono istituite la Consulta dell'economia, del lavoro e delle attività sociali e la Consulta della cultura, dell'istruzione, dello sport, della qualità della vita e delle pari opportunità, organismi attraverso i quali il Comune valorizza e promuove la partecipazione all'amministrazione delle libere associazioni ed organismi dei cittadini, attraverso attività propositive e di consultazione. Le due Consulte esercitano le loro funzioni consultive e propositive nei confronti del Consiglio comunale e degli altri organi del Comune.
6. Le due Consulte sono elette ogni tre anni dalle Associazioni ed organizzazioni registrate nei rispettivi albi, con le modalità stabilite dal regolamento comunale per la partecipazione popolare, che fissa il numero dei componenti di ognuna. Ciascuna Consulta elegge il proprio Presidente e può nominare dei coordinatori per sezioni di attività.
7. Gli amministratori del Comune e quelli delle Associazioni sportive professionistiche non possono far parte delle Consulte di cui al quinto comma.

### **Articolo 36**

#### **L'attività di partecipazione delle Consulte**

1. Le Consulte collaborano con le Commissioni consiliari permanenti alle cui riunioni partecipano, per invito o su loro richiesta, con la Sezione preposta al settore di attività della Commissione.

2. Le Consulte presentano al Sindaco proposte, istanze, petizioni, da questo trasmesse alla Commissione consiliare competente per l'istruttoria preliminare ed alla giunta comunale per la conoscenza. La Commissione, con la partecipazione del sindaco e dell'Assessore interessato, decide circa l'ammissibilità della proposta all'ulteriore esame del Consiglio e della giunta. Se la decisione è negativa, essa viene comunicata, con adeguate motivazioni, alla Consulta proponente, entro venti giorni dalla data di presentazione. Se la decisione è positiva viene trasmessa al Consiglio od alla giunta, secondo le competenze, i quali provvedono a dare esito a quanto proposto o richiesto od a far conoscere, in caso di diniego, le motivazioni. La decisione è adottata nella prima riunione successiva all'invio della pratica da parte della Commissione consiliare e, comunque, entro trenta giorni dallo stesso.
3. Le Consulte possono essere previamente e congiuntamente interpellate dal Consiglio, a mezzo del Sindaco e con l'intervento della commissione consiliare competente e della giunta comunale, all'atto dell'impostazione dei bilanci annuali e pluriennali, del programma degli investimenti, del piano regolatore generale e dei piani d'attuazione dello stesso d'iniziativa pubblica o privata e sul rendiconto dell'esercizio.
4. Il Sindaco, su invito della Commissione consiliare e della giunta comunale, può richiedere il parere della Consulta competente prima della presentazione al Consiglio di atti fondamentali che incidono in misura rilevante sugli interessi e sulle condizioni dei cittadini.
5. Le Consulte esprimono i pareri loro richiesti con una relazione illustrativa delle motivazioni, entro 15 giorni dalla data nella quale perviene loro l'atto del Sindaco.
6. Il Consiglio comunale tiene, una volta all'anno, entro il mese di settembre, una riunione aperta con la partecipazione delle due Consulte, nella quale il Sindaco illustra lo " stato della Comunità " nei suoi caratteri e connotazioni più significativi, rapportato alla situazione esistente negli anni precedenti. Le Consulte esprimono il loro giudizio sui risultati raggiunti, verificano assieme al Consiglio lo stato di avanzamento dei programmi, propongono nuovi obiettivi da perseguire per lo sviluppo della Comunità.
7. Le Consulte concorrendo alla designazione dei candidati alla nomina di difensore civico approvano, in adunanza plenaria, a maggioranza assoluta dei presenti, un elenco, comprendente non meno di 5 candidati, fra i quali il Consiglio comunale, con le modalità di cui al successivo Capo VI, può eleggere il Difensore civico.

8. I candidati alla elezione alla carica di Difensore civico sono prescelti fra i cittadini residenti nel Comune che, per pubblica conoscenza, assicurando le più ampie garanzie di indipendenza, probità, equità, risultino dotati di comprovata esperienza, competenza e sensibilità sociale per esercitare le funzioni allo stesso attribuite.
9. La giunta comunale assicura alle Consulte l'invio di informazioni, comunicazioni, atti ad efficacia generale, insieme a copia del presente statuto, dei regolamenti e degli altri documenti utili per attivare la loro partecipazione propositiva all'amministrazione del Comune.
10. La giunta comunale assicura alle due Consulte i locali, i mezzi strumentali ed il personale necessario per l'esercizio della loro attività.

### **Articolo 37**

#### **La partecipazione dei singoli cittadini**

1. Le istanze, petizioni e proposte presentate da uno o più cittadini, dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi generali della collettività, sono sottoposte dal Sindaco all'esame istruttorio della Commissione permanente di cui all'Articolo 36 ed assegnate al competente organo collegiale che deve adottare, sulle stesse, motivata decisione la quale deve essere notificata a tutti i presentatori della proposta entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della stessa.
2. La Commissione consiliare può invitare i presentatori della istanza, od una loro delegazione, ad assistere alla riunione nella quale viene effettuato l'esame preliminare delle loro proposte ed a fornire chiarimenti e precisazioni.

## **Capo II**

### **LA CONSULTAZIONE DEI CITTADINI ED I REFERENDUM**

#### **Articolo 38**

##### **La consultazione dei cittadini**

1. Il Consiglio comunale, per propria iniziativa o su proposta della Giunta, può deliberare la consultazione preventiva di particolari categorie di cittadini, individuabili attraverso le risultanze degli uffici comunali, di albi pubblici o

di associazioni di categoria, su proposte che rivestono per gli stessi diretto e rilevante interesse.

2. La consultazione può essere effettuata sia mediante l'indizione di assemblee di cittadini interessati, nella quale gli stessi esprimono, nelle forme più idonee, le loro opinioni o proposte, sia con l'invio a ciascuno degli interessati di questionari, nei quali viene richiesto con semplicità e chiarezza l'espressione di opinioni, pareri e proposte, da restituire con le modalità ed entro il termine nello stesso indicato.
3. La segreteria generale dispone lo scrutinio delle risposte pervenute e riassume i risultati della consultazione che trasmette al sindaco, il quale li comunica al consiglio comunale, ed alla giunta, per le valutazioni conseguenti, e provvede a darne informazione, con pubblici avvisi, ai cittadini.
4. Il regolamento stabilisce le ulteriori modalità e termini relativi alle consultazioni di cui ai precedenti commi.

### **Articolo 39**

#### **Referendum consultivo**

1. Il referendum è un istituto previsto dalla legge ed ordinato dal presente statuto e dal regolamento, con il quale tutti gli elettori del Comune sono chiamati a pronunciarsi in merito a programmi, piani, progetti, interventi ed ogni altro argomento – esclusi quelli di cui al successivo quarto comma – relativi all'Amministrazione ed al funzionamento del Comune, esprimendo sul tema o sui temi proposti il proprio assenso o dissenso affinché gli organi ai quali compete decidere assumano le proprie determinazioni, consapevoli dell'orientamento prevalente della comunità.
2. I referendum consultivi sono indetti per deliberazione del Consiglio comunale, che fissa il testo da sottoporre agli elettori. La deliberazione deve essere adottata con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati. Il Sindaco, divenuta esecutiva la deliberazione, dà corso alle procedure previste dal regolamento.
3. I referendum consultivi sono inoltre indetti su richiesta presentata, con firme autenticate nelle forme di legge, da almeno 1.000 (mille) elettori iscritti nelle liste del Comune alla data del 1° gennaio dell'anno nel quale viene presentata la richiesta. La richiesta deve contenere il testo da sottoporre agli elettori e viene presentata al Sindaco che, dopo la verifica da parte della Segreteria Generale della regolarità della stessa, da effettuarsi entro 15 giorni dalla data di ricevimento, propone al Consiglio il provvedimento che dispone il



referendum. Qualora dalla verifica effettuata risulti che il referendum è improponibile, il Sindaco sottopone la richiesta ed il rapporto della segreteria comunale al Consiglio, che decide definitivamente al riguardo, con il voto della maggioranza dei Consiglieri assegnati al Comune.

4. Non possono essere oggetto di referendum consultivo le seguenti materie:
  - a) revisione dello statuto del Comune e di quelli delle aziende speciali;
  - b) disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni di personale; piante organiche del personale e relative variazioni;
  - c) piani territoriali ed urbanistici, piani per la loro attuazione e relative variazioni;
  - d) tributi locali, tariffe dei servizi ed altre imposizioni;
  - e) designazione e nomine di rappresentanti.
5. I referendum sono indetti dal Sindaco, si tengono entro 60 giorni dalla data di esecuzione della deliberazione consiliare e si svolgono con l'osservanza delle modalità stabilite dal regolamento.
6. L'esito del referendum è proclamato e reso noto dal Sindaco con i mezzi di comunicazione più idonei affinché tutta la cittadinanza ne venga a conoscenza.
7. Il Consiglio comunale, entro 60 giorni dalla proclamazione dei risultati del referendum, delibera gli atti d'indirizzo per l'attuazione dell'esito della consultazione.
8. Le consultazioni di cui ai precedenti articoli ed i referendum consultivi devono avere per oggetto materie di esclusiva competenza locale e non possono aver luogo contemporaneamente con altre operazioni di voto.

### **Capo III**

#### **LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO**

#### **Articolo 40**

##### Partecipazione dei cittadini e procedimento amministrativo

1. La partecipazione degli interessati nei procedimenti amministrativi relativi all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive è assicurata dalle norme stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, da quelle

applicative previste dal presente statuto e da quelle operative disposte dal regolamento.

2. L'Amministrazione comunale ha il dovere di concludere, nei termini di cui al successivo comma, mediante l'adozione di un provvedimento espresso, ogni procedimento amministrativo che consegua obbligatoriamente ad una istanza o che debba essere iniziato d'ufficio.
3. L'Amministrazione comunale determina, per ciascun tipo di procedimento, il termine entro cui esso deve concludersi, quando non sia disposto direttamente dalle leggi o dai regolamenti. I termini vengono provvisoriamente regolati con deliberazione del Consiglio comunale e definitivamente stabiliti con il regolamento per il procedimento amministrativo, da adottarsi dal Consiglio entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente statuto. I termini sono stabiliti valutando i tempi strettamente necessari per l'istruttoria e l'emanazione di ciascun provvedimento, in relazione alla consistenza e potenzialità dell'unità organizzativa preposta ai relativi adempimenti. Le determinazioni di cui al presente comma sono rese pubbliche dal Sindaco con i mezzi più idonei per assicurarne la conoscenza da parte della popolazione.

## **Capo IV** **L'AZIONE POPOLARE**

### **Articolo 41** L'azione sostitutiva

1. L'azione popolare conferisce a ciascun elettore il potere di far valere le azioni ed i ricorsi che spettano al Comune. La giunta comunale, cui sia stato notificato l'atto per l'integrazione del contraddittorio, delibera in ordine alla opportunità della costituzione del comune in giudizio. In caso di soccombenza, le spese sono a carico di chi ha promosso l'azione o il ricorso, salvo che il Comune costituendosi abbia aderito alle azioni e ai ricorsi promossi dall'elettore.

## **Capo V**

### **IL DIRITTO D'ACCESSO E D'INFORMAZIONE DEL CITTADINO**

#### **Articolo 42**

Pubblicità degli atti e delle informazioni

1. Tutti gli atti dell'Amministrazione comunale sono pubblici, al fine di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale.
2. Il diritto dei cittadini all'informazione sullo stato degli atti, delle procedure, sull'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardano è garantito dalle modalità stabilite dal regolamento.
3. La Giunta comunale assicura ai cittadini il diritto di accedere, in generale, alle informazioni delle quali la stessa è in possesso, relative all'attività da essa svolta o posta in essere da enti, aziende od organismi che esercitano funzioni di competenza del Comune. L'informazione viene resa con completezza, esattezza e tempestività.
4. La pubblicazione degli atti ufficiali del Comune, delle deliberazioni e di ogni altro provvedimento viene effettuata all'albo pretorio del Comune con le modalità stabilite dal regolamento, il quale dispone le altre forme di comunicazione idonee ad assicurare la più ampia conoscenza degli atti predetti, secondo quanto stabilito dal successivo comma.
5. Per la diffusione delle informazioni relative a dati e notizie di carattere generale ed ai principali atti adottati dal Comune, la Giunta istituisce servizi d'informazione dei cittadini, usufruibili in centri pubblici appositamente attrezzati; utilizza i mezzi di comunicazione più idonei per rendere capillarmente diffusa l'informazione.

#### **Articolo 43**

Il diritto di accesso agli atti amministrativi alle strutture ed ai servizi

1. Il diritto di accesso agli atti amministrativi è assicurato, con le modalità stabilite dal regolamento, in generale a tutti i cittadini, singoli od associati ed

in particolare a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti.

2. Il diritto di accesso è escluso per i documenti previsti dal regolamento da adottarsi nei termini e con le modalità di cui al quarto comma dell'Articolo 24 della legge 7 agosto 1990. Può essere temporaneamente escluso e differito per effetto di una motivata dichiarazione del Sindaco che ne vieta l'esibizione, secondo quanto previsto dal regolamento, quando la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi e delle imprese.
3. Il diritto di accesso si esercita mediante richiesta motivata di esame e di estrazione di copia degli atti e documenti amministrativi effettuata nelle forme previste dal regolamento. L'esame dei documenti è gratuito.
4. Il diritto di rilascio di copia di atti amministrativi è subordinato al rimborso del solo costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo.
5. Al fine di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini all'attività dell'Amministrazione, la Giunta assicura l'accesso, con le modalità stabilite dal regolamento, alle strutture ed ai servizi comunali agli enti, alle organizzazioni di volontariato ed alle associazioni.
6. Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso sono consentiti solo nei casi previsti dal regolamento od in vigenza del divieto temporaneo di cui al secondo comma. Fuori di tali casi, ogni richiesta di accesso s'intende accettata, decorsi inutilmente 30 giorni dalla sua presentazione.
7. Contro le determinazioni amministrative di cui al precedente comma sono attivabili le azioni previste dall'Articolo 25, quinto e sesto comma della legge 7 agosto 1990, n. 241.

## **Capo VI IL DIFENSORE CIVICO**

### **Articolo 44 Istituzione e ruolo**

1. Il ruolo di garante dell'imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione comunale è esercitato dal Difensore civico, organo istituito con il presente statuto che ne regola l'elezione e l'attività.

#### **Articolo 45** Requisiti

1. Il Sindaco riceve le proposte di candidature per l'elezione del Difensore civico dai Presidenti delle Consulte di cui al precedente articolo 36, nonché dai Consiglieri Comunali, singoli o a gruppi. Riunisce, nei giorni precedenti l'adunanza, un'apposita conferenza dei Capigruppo per l'esame delle candidature e per ricercare una scelta unitaria da proporsi al Consiglio.
2. Non può essere nominato Difensore civico colui che si trova nelle condizioni di ineleggibilità e di incompatibilità stabilite nel regolamento, secondo i principi giuridici generali che regolano l'elezione alle cariche comunali e chi abbia partecipato, con qualunque esito, ad una consultazione elettorale comunale negli ultimi cinque anni. Sono, altresì, incompatibili i Parlamentari nazionali, i Consiglieri regionali, i Consiglieri Provinciali nonché i Componenti del CO.RE.CO..
3. Il Difensore civico decade per le stesse cause per le quali si perde la qualità di Consigliere o per sopravvenienza di una delle condizioni di ineleggibilità indicate al precedente comma. La decadenza è pronunciata dal Consiglio.
4. Il Difensore civico può essere revocato dalla carica per grave inadempienza ai doveri d'ufficio, con deliberazione motivata dal Consiglio comunale adottata con votazione segreta ed a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

#### **Articolo 46** Elezione

1. Il Difensore civico è eletto dal Consiglio comunale in seduta pubblica, a scrutinio segreto, con la maggioranza di voti dei due terzi dei Consiglieri assegnati al Comune. Dopo due votazioni infruttuose, per l'elezione, da tenersi in un'adunanza successiva entro 10 gg., è sufficiente la maggioranza dei voti dei Consiglieri assegnati.
2. L'elezione del Difensore civico avviene, nella prima attuazione delle presenti norme, entro 6 mesi dall'entrata in vigore dello statuto.

3. In via ordinaria l'elezione del Difensore civico è iscritta all'ordine del giorno dell'adunanza del Consiglio comunale immediatamente successiva alla prima del Consiglio neo-eletto.
4. Rimane in carica per la stessa durata del Consiglio che lo ha eletto, esercitando le sue funzioni fino all'insediamento del successore. Può essere rieletto una sola volta.
5. Nel caso di dimissioni o vacanza della carica nel corso del quinquennio, il Consiglio provvede alla nuova elezione nella prima adunanza successiva.

### **Articolo 47**

#### **Prerogative e funzioni**

1. Il difensore civico esercita le sue funzioni con piena autonomia ed indipendenza e con tutti i poteri che le stesse richiedono.
2. Il Difensore civico può intervenire, su richiesta di cittadini singoli od associati o per propria iniziativa, presso l'Amministrazione comunale, le istituzioni, le concessioni di servizi, le società che gestiscono servizi pubblici nell'ambito del territorio comunale, per accertare che i procedimenti amministrativi abbiano regolare corso e che i provvedimenti siano correttamente e tempestivamente emanati.
3. A tal fine può convocare il responsabile del servizio interessato entro un termine da lui fissato e richiedere documenti, informazioni, chiarimenti, senza che possano essergli opposti dinieghi o il segreto d'ufficio. Può stabilire di esaminare congiuntamente con il funzionario interessato la pratica, entro i termini prefissati e può richiedere allo stesso relazione scritta in merito allo stato del procedimento ed a particolari aspetti dello stesso da lui rilevati.
4. Acquisite le documentazioni ed informazioni necessarie, comunica al cittadino, od all'associazione che ha richiesto l'intervento, le sue valutazioni e l'eventuale azione promossa. Segnala al responsabile del procedimento le irregolarità ed i vizi di procedura rilevati invitandolo a provvedere ai necessari adeguamenti e, in caso di ritardo, entro termini prestabiliti. Comunica agli organi sovraordinati le disfunzioni, gli abusi, le carenze ed i ritardi riscontrati.
5. Se il provvedimento che viene adottato non recepisce le segnalazioni del Difensore civico, nello stesso devono essere inserite le relative motivazioni.

Il Difensore civico può chiedere il riesame del provvedimento qualora ravvisi il permanere di irregolarità o vizi procedurali.

6. La giunta comunale assicura all'ufficio del Difensore civico una sede idonea e le dotazioni di personale e strumentali adeguate per il buon funzionamento dell'istituto.
7. Al Difensore civico è corrisposta una indennità di funzione in misura pari a quella stabilita dalla legge per gli Assessori comunali.

### **Articolo 48**

#### **Rapporti con il Consiglio comunale**

1. Il Difensore civico presenta al Consiglio comunale, entro il mese di marzo, la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, segnalando le eventuali disfunzioni riscontrate e formulando proposte tese a migliorare il buon andamento e l'imparzialità dell'azione amministrativa. La relazione viene discussa dal Consiglio comunale entro il mese di aprile e resa pubblica nelle forme previste dall'Articolo 43 dello statuto.
2. In casi di particolare importanza il Difensore civico effettua specifiche segnalazioni che il sindaco può iscrivere all'ordine del giorno della prima adunanza del Consiglio comunale.

## **TITOLO IV ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE**

### **Capo I ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL LAVORO**

#### **Articolo 49 Organizzazione degli uffici e dei servizi**

1. Gli uffici ed i servizi comunali sono organizzati secondo criteri di autonomia, funzionalità ed economicità ed assumono quali obiettivi l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa per conseguire i più elevati livelli di produttività. Il personale agli stessi preposto opera con professionalità e responsabilità al servizio dei cittadini. Nell'attuazione di tali criteri e principi i funzionari responsabili, coordinati dal Segretario Generale e/o Direttore Generale, assicurano l'imparzialità ed il buon andamento della amministrazione, promuovono la massima semplificazione dei procedimenti e dispongono l'impiego delle risorse con criteri di razionalità economica.
2. L'ordinamento degli uffici e dei servizi è costituito secondo uno schema organizzativo flessibile, capace di corrispondere costantemente ai programmi approvati dal Consiglio comunale ed ai piani operativi stabiliti dalla giunta. Il regolamento fissa i criteri organizzativi, determina l'organigramma delle dotazioni di personale, definisce l'articolazione della struttura secondo i criteri sopra stabiliti e prevede le modalità per l'assegnazione del personale ai settori, uffici e servizi comunali. In conformità agli obiettivi stabiliti con gli atti di programmazione finanziaria, la Giunta comunale, su proposta della Segreteria Generale o Direttore Generale, dispone entro il mese di novembre il piano occupazionale e quello della mobilità interna, in relazione alla necessità di adeguare le singole strutture ai programmi ed ai progetti operativi da realizzare nell'anno successivo.
3. Le commissioni di gara e di concorso sono presiedute dal Segretario Generale o dai responsabili dei settori, secondo le modalità stabilite dal regolamento.



4. L'organizzazione del lavoro e del personale comunale è imposta secondo le linee d'indirizzo espresse dagli organi collegiali e le proposte avanzate dalla Segreteria Generale o dal Direttore Generale se istituito, in base alle valutazioni acquisite dall'apposito ufficio preposto alla gestione organizzativa, alle metodologie di lavoro, allo sviluppo delle dotazioni tecnologiche ed al processo di costante razionalizzazione complessiva delle strutture.  
Persegue il costante avanzamento dei risultati riferiti alla qualità dei servizi e delle prestazioni, alla rapidità ed alla semplificazione degli interventi, al contenimento dei costi, all'estensione dell'area e dell'ambito temporale di fruizione da parte dei cittadini delle utilità sociali prodotte. L'Amministrazione assicura l'accrescimento della capacità operativa del personale attraverso programmi di formazione, aggiornamento ed arricchimento professionale, riferiti all'evoluzione delle tecniche di gestione e degli ordinamenti giuridici e finanziari.
5. Il Comune riconosce e tutela la libera organizzazione sindacale dei lavoratori comunali, promuovendo, per le scelte fondamentali che attengono all'organizzazione operativa dell'ente, consultazioni con i sindacati che, secondo gli accordi vigenti, hanno titolo per partecipare alla contrattazione decentrata.
6. All'attuazione di quanto stabilito dal presente articolo si provvede con le modalità stabilite dal regolamento degli uffici e dei servizi vigente.

## **Capo II** **IL SEGRETARIO GENERALE**

### **Articolo 50** **Ruolo e funzioni**

- 1) Il segretario generale è nominato dal sindaco da cui dipende funzionalmente ed è scelto nell'apposito albo;
- 2) Lo stato giuridico ed il trattamento economico del segretario generale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.
- 3) Il segretario generale, nel rispetto delle direttive impartitegli dal Sindaco, sovrintende, con ruolo e compiti di alta direzione, all'esercizio delle funzioni dei responsabili dei settori, dei quali coordina l'attività, assicurando

- l'unitarietà operativa dell'organizzazione comunale nel perseguimento degli indirizzi e delle direttive espresse dagli organi elettivi;
4. Il segretario generale presta consulenza giuridica ed amministrativa agli organi del Comune, ai singoli consiglieri ed agli uffici;
  5. Partecipa alle riunioni del Consiglio comunale e della Giunta, senza diritto di voto, esprimendo il suo parere in merito alla legittimità di proposte, procedure e questioni sollevate durante tali riunioni. Assicura, a mezzo di funzionari la redazione dei verbali delle adunanze, secondo le norme stabilite dal regolamento.
  6. Esercita, oltre a quelle previste dai precedenti comma, le altre funzioni stabilite dal regolamento e, in particolare, le seguenti:
    - a) Roga i contratti nell'interesse del Comune;
    - b) esprime valutazioni di ordine tecnico – giuridico al consiglio, alla giunta comunale, al sindaco, agli assessori e ai singoli consiglieri;
    - c) riceve dai consiglieri la richiesta di trasmissione delle deliberazioni della giunta soggette al controllo eventuale;
    - d) presiede l'ufficio comunale per le elezioni in occasione del referendum e riceve le dimissioni del sindaco, degli assessori, dei consiglieri, nonché le proposte di revoca e la mozione di sfiducia;
  7. Il , per l'esercizio delle sue funzioni, si avvale della struttura, dei servizi e del personale comunale.

## **Articolo 51**

### **Il vice**

1. Il vice segretario generale esercita le funzioni vicarie del e lo coadiuva; lo sostituisce in tutti i casi di vacanza, impedimenti od assenza in tutte le funzioni di competenza salvo quelle espressamente vietate dalla Legge.

### **CAPO III**

## **PERSONALE DIRETTIVO**

#### **Articolo 52**

##### Direttore generale

1. Il sindaco, previa delibera della giunta comunale, può nominare un direttore generale, al di fuori della dotazione organica e con un contratto a tempo determinato, secondo i criteri stabiliti dal regolamento di organizzazione.

#### **Articolo 53**

##### Compiti del direttore generale

1. Il direttore generale provvede ad attuare gli indirizzi agli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'ente secondo le direttive che, a tale riguardo, gli impartirà il sindaco.
2. Il direttore generale sovrintende alle gestioni dell'ente perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza tra i responsabili di servizio che allo stesso tempo rispondono nell'esercizio delle funzioni loro assegnate.
3. La durata dell'incarico non può eccedere quella del mandato elettorale del sindaco, che può procedere alla sua revoca previa delibera della giunta comunale nel caso in cui non riesca a raggiungere gli obiettivi fissati o quando sorga contrasto con le linee di politica amministrativa della giunta, nonché in ogni altro caso di grave opportunità.
4. Quando non risulta stipulata la convenzione per il servizio di direzione generale, le relative funzioni possono essere conferite dal sindaco al segretario comunale, sentita la giunta comunale.

## **Articolo 54**

### Funzioni del direttore generale

1. Il direttore generale predispose la proposta di piano esecutivo di gestione e del piano dettagliato degli obiettivi previsto dalle norme della contabilità, sulla base degli indirizzi forniti dal sindaco e dalla giunta comunale.
  
2. Egli in particolare esercita le seguenti funzioni:
  - a) predispose, sulla base delle direttive stabilite dal sindaco, programmi organizzativi o di attuazione, relazioni o studi particolari;
  - b) organizza e dirige il personale, coerentemente con gli indirizzi funzionali stabiliti dal sindaco e dalla giunta;
  - c) verifica l'efficacia e l'efficienza dell'attività degli uffici e del personale a essi preposto;
  - d) promuove i procedimenti disciplinari nei confronti dei responsabili dei Settori e adotta le sanzioni sulla base di quanto prescrive il regolamento, in armonia con le previsioni dei contratti di lavoro;
  - e) gestisce i processi di mobilità intersettoriale del personale;
  - f) riesamina annualmente, sentiti i responsabili dei settori, l'assetto organizzativo dell'ente e la distribuzione dell'organico effettivo, proponendo alla giunta e al sindaco eventuali provvedimenti in merito;
  - g) promuove i procedimenti e adotta, in via surrogatoria, gli atti di competenza dei responsabili dei settori nei casi in cui essi siano immotivatamente assenti, previa istruttoria curata dal servizio competente;

## **Articolo 55**

### Responsabile dei settori

1. I responsabili dei settori sono individuati nel regolamento di organizzazione e nel regolamento organico del personale.
  
2. I responsabili provvedono a organizzare gli uffici e i servizi a essi assegnati in base alle indicazioni ricevute dal direttore generale se nominato, ovvero dal segretario e secondo le direttive impartite dal sindaco.
  
3. Essi nell'ambito delle competenze loro assegnate provvedono a gestire l'attività dell'ente e ad attuare gli indirizzi e a raggiungere gli obiettivi indicati dal direttore, se nominato, dal sindaco e dalla giunta comunale. Ad essi

spettano tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi, che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno.

## **Articolo 56**

### Funzioni dei responsabili dei settori

1. I responsabili dei settori stipulano in rappresentanza dell'ente i contratti, approvano i ruoli dei tributi e dei canoni, gestiscono le procedure di appalto e di concorso e provvedono agli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione degli impegni di spesa.
2. Essi provvedono altresì al rilascio delle autorizzazioni o concessioni e svolgono inoltre le seguenti funzioni.
  - a) presiedono le commissioni di gara e di concorso, assumono le responsabilità dei relativi procedimenti e propongono alla giunta la designazione degli altri membri;
  - b) rilasciano le attestazioni e le certificazioni;
  - c) emettono le comunicazioni, i verbali, le diffide ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza, ivi compresi, ad esempio, i bandi di gara e gli avvisi di pubblicazione degli strumenti urbanistici;
  - d) provvedono alle autenticazioni e alle legalizzazioni;
  - e) adottano le ordinanze di demolizione dei manufatti abusivi e ne curano l'esecuzione;
  - f) emettono le ordinanze di ingiunzione di pagamento di sanzioni amministrative e dispongono l'applicazione delle sanzioni accessorie nell'ambito delle direttive impartite dal sindaco;
  - g) adottano le altre ordinanze previste da norme di legge o di regolamento a eccezione di quelle di cui all'articolo 50 del D. lgs 267/2000;
  - h) promuovono i procedimenti disciplinari nei confronti del personale a essi sottoposto e adottano le sanzioni nei limiti e con le procedure previste dalla legge e dal regolamento;
  - i) provvedono a dare pronta esecuzione alle deliberazioni della giunta e del consiglio e alle direttive impartite dal sindaco e dal direttore;
  - j) forniscono al direttore nei termini di cui al regolamento di contabilità gli elementi per la predisposizione della proposta di piano esecutivo di gestione;

- k) autorizzano le prestazioni di lavoro straordinario, le ferie, i recuperi, le missioni del personale dipendente secondo le direttive impartite dal direttore e dal sindaco;
  - l) concedono le licenze agli obiettori di coscienza in servizio presso il Comune;
  - m) rispondono, nei confronti del direttore generale, del mancato raggiungimento degli obiettivi loro assegnati.
3. I responsabili dei settori possono delegare le funzioni che precedono al personale a essi sottoposto, pur rimanendo completamente responsabili del regolare adempimento dei compiti loro assegnati.

### **Articolo 57**

#### Incarichi dirigenziali e di alta specializzazione

1. La giunta comunale, nelle forme, con i limiti e le modalità previste dalla legge, e dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, può deliberare al di fuori della dotazione organica l'assunzione con contratto a tempo determinato di personale dirigenziale o di alta specializzazione nel caso in cui tra i dipendenti dell'ente non siano presenti analoghe professionalità.
2. La giunta comunale nel caso di vacanza del posto o per altri gravi motivi può assegnare, nelle forme e con le modalità previste dal regolamento, la titolarità di uffici e servizi a personale assunto con contratto a tempo determinato o incaricato con contratto di lavoro autonomo, ai sensi dell'articolo 110 del dlgs 267/2000.
3. I contratti a tempo determinato non possono essere trasformati a tempo indeterminato, salvo che non lo consentano apposite norme di legge.

### **Articolo 58**

#### Collaborazioni esterne

1. Il regolamento può prevedere collaborazioni esterne, ad alto contenuto di professionalità, con rapporto di lavoro autonomo per obiettivi determinati e con convenzione a termine.
2. Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei all'amministrazione devono stabilirne la durata, che non potrà essere superiore alla durata del programma del sindaco, e i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico.

### **Articolo 59**

#### Ufficio di indirizzo e di controllo

1. Il Regolamento può prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del sindaco, della giunta comunale o degli assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, costituiti da dipendenti dell'ente o da collaboratori assunti a tempo determinato purché l'ente non sia dissestato e/o non versi nelle situazioni strutturate deficitarie di cui agli artt. 242 e 243 del D. lgs 267/2000.

### **Articolo 60**

#### Controllo interno

1. Il Comune istituisce e attua i controlli interni previsti dall'articolo 147 del D. lgs 267/2000, la cui organizzazione è svolta anche in deroga agli altri principi indicati dall'articolo 1, comma 2, del D. lgs 286/99.

## **CAPO IV**

### **LA RESPONSABILITA'**

### **Articolo 61**

#### Responsabilità verso il Comune

1. Gli amministratori e i dipendenti comunali sono tenuti a risarcire al Comune i danni derivanti da violazioni di obblighi di servizio.
2. Il sindaco, il segretario comunale, il responsabile del servizio che vengono a conoscenza, direttamente o in seguito a rapporto cui sono tenuti gli organi inferiori, di fatti che diano luogo a responsabilità ai sensi del primo comma, devono farne denuncia al procuratore della Corte dei Conti, indicando tutti gli elementi raccolti per l'accertamento della responsabilità e la determinazione dei danni.
3. Qualora il fatto dannoso sia imputabile al segretario comunale o a un responsabile di servizio la denuncia è fatta a cura del sindaco.

### **Articolo 62**

## Responsabilità verso terzi

1. Gli amministratori, il segretario, il direttore e i dipendenti comunali che, nell'esercizio delle funzioni loro conferite dalle leggi e dai regolamenti, cagionino ad altri, per dolo o colpa grave, un danno ingiusto sono personalmente obbligati a risarcirlo.
2. Ove il Comune abbia corrisposto al terzo l'ammontare del danno cagionato dall'amministratore, dal segretario o dal dipendente si rivale agendo contro questi ultimi a norma del precedente articolo.
3. La responsabilità personale dell'amministratore, del segretario, del direttore o del dipendente che abbia violato diritti di terzi sussiste sia nel caso di adozione di atti o di compimento di operazioni, che nel caso di omissioni o nel ritardo ingiustificato di atti od operazioni al cui compimento l'amministratore o il dipendente siano obbligati per legge o per regolamento.
4. Quando la violazione del diritto sia derivata da atti od operazioni di organi collegiali del Comune, sono responsabili, in solido, il presidente e i membri del collegio che hanno partecipato all'atto od operazione. La responsabilità è esclusa per coloro che abbiano fatto constatare nel verbale il proprio dissenso.

### **Articolo 63**

#### Responsabilità dei contabili

1. Il tesoriere e ogni altro contabile che abbia maneggio di denaro del Comune o sia incaricato della gestione dei beni comunali, nonché chiunque ingerisca, senza legale autorizzazione, nel maneggio del denaro del Comune deve rendere il conto della gestione ed è soggetto alle responsabilità stabilite nelle norme di legge e di regolamento.



## **TITOLO V I SERVIZI PUBBLICI COMUNALI**

### **Capo I COMPETENZE DEL COMUNE**

#### **Articolo 64** Servizi comunali

1. Il Comune provvede all'impianto ed alla gestione dei servizi pubblici che hanno per oggetto la produzione di beni e di attività rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo della Comunità.
2. Spetta al Consiglio comunale di individuare nuovi servizi pubblici da attivare, nel tempo, in relazione a necessità che si presentano nella Comunità e di stabilire le modalità per la loro gestione; sono di competenza dello stesso Consiglio comunale le modifiche alle forme di gestione dei servizi in atto gestiti.
3. I servizi la cui gestione è riservata in via esclusiva al Comune sono stabiliti dalla legge.

#### **Articolo 65** Forme di gestione dei servizi pubblici

1. Il Consiglio Comunale può deliberare l'istituzione e l'esercizio dei pubblici servizi nelle seguenti forme:
  - a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire una istituzione o un'azienda;

- b) in concessione a terzi quando esistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;
  - c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica e imprenditoriale;
  - d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
  - e) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico oppure senza il vincolo della proprietà pubblica maggioritaria, qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati;
  - f) a mezzo di convenzioni, consorzi, accordi di programma, unioni di Comuni nonché in ogni altra forma consentita dalla legge.
2. Il Comune può partecipare a società per azioni, a prevalente capitale pubblico per la gestione dei servizi che la legge non riserva in via esclusiva al Comune.
  3. Il Comune può altresì dare impulso e partecipare, anche indirettamente, ad attività economiche connesse ai suoi fini istituzionali avvalendosi dei principi e degli strumenti di diritto comune.
  4. I poteri, a eccezione del referendum, che il presente Statuto riconosce ai cittadini nei confronti degli atti del Comune sono estesi anche agli atti delle aziende speciali, delle istituzioni e delle società di capitali a maggioranza pubblica.

## **Capo II**

### **GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI COMUNALI**

#### **Articolo 66**

##### Gestione in economia

1. Il Comune gestisce in economia i servizi che per le loro modeste dimensioni o per le loro caratteristiche non rendono opportuna la costituzione di una istituzione o di una azienda speciale.
2. Con apposite norme di natura regolamentare, il Consiglio comunale stabilisce i criteri per la gestione in economia dei servizi, fissando gli orari per la più utile fruizione degli stessi da parte dei cittadini e le modalità per il contenimento dei costi, per il conseguimento di livelli qualitativamente elevati di prestazioni, per la determinazione dei corrispettivi degli utenti e dei costi sociali assunti dal Comune.

## **Articolo 67**

### La concessione a terzi

1. Il Consiglio comunale, quando sussistono motivazioni tecniche, economiche e di opportunità sociale, può affidare la gestione di servizi pubblici in concessione a terzi.
2. La concessione è regolata da condizioni che devono garantire l'espletamento del servizio a livelli qualitativi corrispondenti alle esigenze dei cittadini - utenti, la razionalità economica della gestione con i conseguenti effetti sui costi sostenuti dal Comune e dall'utenza e la realizzazione degli interessi pubblici generali.
3. Il conferimento della concessione di servizi da parte del Consiglio comunale avviene tenendo conto del conseguimento delle condizioni più favorevoli per l'Ente.

## **Articolo 68**

### Aziende speciali

1. Il Consiglio Comunale può deliberare la costituzione di aziende speciali, dotate di personalità giuridica ed autonomia gestionale e imprenditoriale, e ne approva lo statuto.
2. Le aziende speciali informano la loro attività a criteri di trasparenza, di efficacia, di efficienza e di economicità e hanno l'obbligo del pareggio finanziario ed economico da conseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, ivi compresi i trasferimenti.
3. I servizi di competenza delle aziende speciali possono essere esercitati anche al di fuori del territorio comunale, previa stipulazione di accordi tesi a garantire l'economicità e la migliore qualità dei servizi.

## **Articolo 69**

### Struttura delle aziende speciali

1. Lo Statuto delle aziende speciali ne disciplina la struttura, il funzionamento, le attività ed i controlli.
2. Sono organi delle aziende speciali il Consiglio di Amministrazione, il Presidente, il Direttore e il Collegio di Revisione.
3. Il Presidente e gli amministratori delle aziende speciali sono nominati dal Sindaco fra le persone in possesso dei requisiti di eleggibilità a consigliere comunale dotate di speciale competenza tecnica o amministrativa per studi compiuti, per funzioni esercitate presso aziende pubbliche o private o per uffici ricoperti.
4. Il Direttore è assunto per pubblico concorso, salvo i casi previsti dal T.U. 2578/25 in presenza dei quali si può procedere alla chiamata diretta.
5. Il Consiglio Comunale provvede alla nomina del Collegio dei Revisori dei Conti, conferisce il capitale di dotazione e determina gli indirizzi e le finalità dell'amministrazione delle aziende, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni o servizi.
6. Il Consiglio Comunale approva altresì i bilanci annuali e pluriennali, i programmi e il conto consuntivo delle aziende speciali ed esercita la vigilanza sul loro operato.
7. Gli amministratori delle aziende speciali possono essere revocati per gravi violazioni di legge, documentata inefficienza o difformità rispetto agli indirizzi e alle finalità dell'Amministrazione approvate dal Consiglio Comunale.

#### **Articolo 70** Istituzioni

1. Le istituzioni sono organismi strumentali del Comune privi di personalità giuridica ma dotate di autonomia gestionale.
2. Sono organi delle istituzioni il consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore.
3. Gli organi istituzionali sono nominati dal Sindaco che può revocarli per gravi violazioni di legge, per documentata inefficienza o per difformità rispetto agli indirizzi e alle finalità dell'amministrazione.

4. Il consiglio comunale determina gli indirizzi e le finalità dell'amministrazione delle istituzioni, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni o servizi, approva i bilanci annuali e pluriennale, i programmi e il conto consuntivo, ed esercita la vigilanza sul loro operato.
5. Il consiglio di amministrazione provvede alla gestione dell'istituzione deliberando nell'ambito delle finalità e degli indirizzi approvati dal consiglio comunale e secondo le modalità organizzative e funzionali previste nel regolamento.
6. Il regolamento può anche prevedere forme di partecipazione dei cittadini o degli utenti alla gestione o al controllo dell'istituzione.

### **Articolo 71**

#### **SOCIETA' PER AZIONI O A RESPONSABILITA' LIMITATA**

1. Il consiglio comunale può approvare la partecipazione dell'Ente a società per azioni o a responsabilità limitata per la gestione di servizi pubblici, eventualmente provvedendo anche alla loro costituzione.
2. L'atto costitutivo, lo statuto o l'acquisto di quote o azioni devono essere approvati dal consiglio comunale e deve in ogni caso essere garantita la rappresentatività dei soggetti pubblici negli organi di amministrazione.
3. Il Comune sceglie i propri rappresentanti tra soggetti di specifica competenza tecnica e professionale e nel concorrere agli atti gestionali considera gli interessi dei consumatori e degli utenti.
4. I consiglieri comunali non possono essere nominati nei consigli di amministrazione delle società per azioni o a responsabilità limitata.
5. Il sindaco o un suo delegato partecipa all'Assemblea dei Soci in rappresentanza dell'Ente.
6. Il consiglio comunale provvede a verificare annualmente l'andamento della società per azioni o a responsabilità limitata e a controllare che l'interesse della collettività sia adeguatamente tutelato nell'ambito dell'attività esercitata dalla società medesima.

### **Articolo 72**

## **CONVENZIONI**

1. Il consiglio comunale, su proposta della giunta, delibera apposite convenzioni da stipularsi con amministrazioni statali, altri enti pubblici o con privati al fine di fornire in modo coordinato servizi pubblici.
2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari e i reciproci organi e garanzie.

### **Articolo 73**

## **CONSORZI**

1. Il Comune può partecipare alla costituzione di consorzi con altri enti locali per la gestione associata di uno o più servizi secondo le norme previste per le aziende speciali in quanto applicabili.
2. A questo fine il consiglio comunale approva, a maggioranza assoluta dei componenti, una convenzione ai sensi del precedente articolo, unitamente allo statuto del consorzio.
3. La convenzione deve prevedere l'obbligo a carico del consorzio della trasmissione al Comune degli atti fondamentali che dovranno essere pubblicati con le modalità di cui all'art.41, 2° comma del presente statuto.
4. Il sindaco o un suo delegato fa parte dell'assemblea del consorzio con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto del consorzio.

### **Articolo 74**

## **ACCORDI DI PROGRAMMA**

1. Il sindaco per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del Comune e di altri soggetti pubblici, in relazione alla competenza primaria o prevalente del Comune sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un

accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.

2. L'accordo di programma, consistente nel consenso unanime del presidente della regione, del presidente della provincia, dei sindaci delle amministrazioni interessate viene definito in una apposita conferenza la quale provvede altresì alla approvazione formale dell'accordo stesso ai sensi dell'art. 34, comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000 N.267.
3. Qualora l'accordo sia adottato con decreto del Presidente della regione e comporti variazioni degli strumenti urbanistici, l'adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal consiglio comunale entro 30 giorni a pena di decadenza.

## **TITOLO VI**

### **GESTIONE ECONOMICO- FINANZIARIA E CONTABILITA'**

#### **Capo I LA PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA**

##### **Articolo 75**

##### La programmazione di bilancio

1. L'ordinamento contabile del Comune è disciplinato dal regolamento di contabilità nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative in materia.
2. La programmazione dell'attività del Comune è correlata alle risorse finanziarie che risultano acquisibili per realizzarla. Gli atti con la quale essa viene definita e rappresentata sono: il bilancio di previsione annuale, la relazione previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale. La redazione degli atti predetti è effettuata in modo da consentire la lettura e l'attuazione delle previsioni per programmi, servizi ed interventi.
3. Il Consiglio approva il bilancio di previsione in seduta pubblica, in sessione ordinaria, con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti.

#### **Capo II L'AUTONOMIA FINANZIARIA**

## **Articolo 76**

### Le risorse per la gestione corrente

1. Il Comune persegue, attraverso l'esercizio della propria potestà impositiva e con il concorso delle risorse trasferite dallo Stato ed attribuite dalla Regione, il conseguimento di condizioni di effettiva autonomia finanziaria, adeguando i programmi e le attività esercitate ai mezzi disponibili e ricercando mediante la razionalità delle scelte e dei procedimenti, l'efficiente ed efficace impiego di tali mezzi.
2. Il Comune, nell'attivare il concorso dei cittadini alle spese pubbliche locali, ispira a criteri di equità e di giustizia le determinazioni di propria competenza relative agli ordinamenti e tariffe delle imposte, tasse, diritti e corrispettivi dei servizi, distribuendo il carico tributario in modo da assicurare la partecipazione di ciascun cittadino in proporzione alle sue effettive capacità contributive.
3. La Giunta comunale assicura agli uffici tributari del Comune le dotazioni di personale specializzato e la strumentazione necessaria per disporre di tutti gli elementi di valutazione necessari per conseguire le finalità di cui al precedente comma.

## **Articolo 77**

### Le risorse per gli investimenti

1. La Giunta attiva tutte le procedure previste da leggi ordinarie e speciali, statali e regionali e comunitarie, al fine di recepire le risorse per il finanziamento dei programmi d'investimento del Comune che, per la loro natura, hanno titolo per concorrere ai benefici che tali leggi dispongono.
2. Le risorse acquisite mediante l'alienazione dei beni del patrimonio disponibile, non destinate per legge ed altre finalità, sono impiegate per il finanziamento del programma d'investimenti del Comune, secondo le priorità nello stesso stabilite.
3. Il ricorso sul credito è effettuato, salvo diverse finalità previste dalla legge, per il finanziamento dell'importo dei programmi d'investimento che non trova copertura con le risorse di cui ai precedenti comma.



### CAPO III

## LA REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIA ED IL RENDICONTO DELLA GESTIONE

### Articolo 78

#### Il Collegio dei revisori dei conti

1. Il Consiglio comunale elegge, con voto limitato a due componenti, il Collegio dei revisori dei conti, composto di tre membri, prescelti in conformità a quanto dispone l'**Articolo 57** della legge 8 giugno 1990, n. 142.
2. I Revisori durano in carica tre anni e sono rieleggibili per una sola volta. Non sono revocabili, salvo che non adempiano, secondo le norme di legge e di statuto, al loro incarico.
3. Il Collegio dei Revisori collabora con il Consiglio comunale in conformità a quanto previsto dall'**Articolo 13** del presente statuto. Esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione.
4. Per l'esercizio delle loro funzioni i Revisori hanno diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente.
5. I Revisori dei conti adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario e rispondono della verità delle loro attestazioni. Ove riscontrino gravi irregolarità nella gestione dell'Ente, ne riferiscono immediatamente al Consiglio comunale.
6. Il Collegio dei Revisori dei conti attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione e redige apposita relazione, secondo quanto previsto dal terzo comma del successivo **Articolo**, con la quale accompagna la proposta di deliberazione consiliare sul conto consuntivo.

### Articolo 79

#### Il rendiconto della gestione

1. I risultati della gestione sono rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto, che comprende il conto del bilancio ed il conto del patrimonio.

2. La Giunta, con una relazione illustrativa allegata al conto consuntivo, esprime le proprie valutazioni in merito all'efficacia dell'adozione assunta, sulla base dei risultati conseguiti, in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.
3. Il Collegio dei Revisori dei conti attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo e nella quale il Collegio esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.
4. Il conto consuntivo è deliberato dal Consiglio comunale entro il 30 giugno dell'anno successivo, in seduta pubblica, con il voto della maggioranza dei Consiglieri presenti.

## **Capo V**

### **IL CONTROLLO DELLA GESTIONE**

#### **Articolo 80**

##### **Finalità**

1. Con apposite norme da introdursi nel regolamento di contabilità, il Consiglio comunale definisce le linee-guida dell'attività di controllo interno della gestione.
2. Il controllo di gestione dovrà consentire la verifica dei risultati rispetto agli obiettivi previsti dai programmi e, mediante rilevazioni sistematiche in corso d'esercizio, la valutazione dell'andamento della gestione e gli eventuali interventi organizzativi necessari per conseguire i risultati prefissati.
3. Il controllo di gestione, attraverso le analisi effettuate sull'impiego delle risorse finanziarie ed organizzative, sulle componenti dei costi delle funzioni e servizi, sulla produttività di benefici in termini quantitativi e qualitativi, deve assicurare agli organi di governo dell'ente tutti gli elementi necessari per le loro scelte programmatiche e per guidare il processo di sviluppo dell'organizzazione.
4. Nel caso che attraverso l'attività di controllo si accertino squilibri nella gestione del bilancio dell'esercizio in corso che possono determinare situazioni deficitarie, la Giunta propone immediatamente al Consiglio comunale i provvedimenti necessari.

## **CAPO VI**

### **TESORERIA E CONCESSIONARIO DELLA RISCOSSIONE**

#### **Articolo 81**

##### Tesoreria e riscossione delle entrate

1. Il servizio di Tesoreria è affidato dal Consiglio comunale ad un istituto di credito che disponga di una sede operativa nel Comune.
2. La concessione è regolata da apposita convenzione ed ha durata minima triennale e massima quinquennale.
3. Il Tesoriere effettua la riscossione delle entrate di pertinenza del Comune ed esegue il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili o dallo stesso anticipabili secondo le disposizioni stabilite dalla legge.
4. Il regolamento di contabilità stabilisce le modalità relative al servizio di tesoreria ed ai servizi dell'ente che comportano maneggio di denaro, fissando norme idonee per disciplinare tali gestioni.

## **TITOLO VII**

### **COLLABORAZIONE E RAPPORTI CON ALTRI ENTI**

#### **Capo I**

### **COLLABORAZIONE E RAPPORTI CON LO STATO, LA REGIONE E LA PROVINCIA**

#### **Articolo 82**

##### Lo Stato

1. Il Comune gestisce i servizi di competenza statale, attribuiti dalla legge, nelle forme più idonee ad assicurarne il miglior funzionamento a favore dei propri cittadini. Il Sindaco esercita le relative funzioni, quale Ufficiale di Governo.

2. Il Comune provvede alle prestazioni di supporto per l'esercizio, nel proprio territorio, di funzioni d'interesse generale da parte dello Stato, nell'ambito dei compiti stabiliti dalle leggi ed alle condizioni dalle stesse previste.
3. Il Comune esercita le funzioni delegate dallo Stato, che assicura la copertura dei relativi oneri e con eventuale concorso del bilancio dell'ente.

### **Articolo 83**

#### La Regione

1. Il Comune esercita le funzioni amministrative allo stesso attribuite dalle leggi regionali, nelle materie che, in rapporto alle caratteristiche della popolazione e del territorio risultano corrispondenti agli interessi della comunità locale.
2. Il Comune esercita le funzioni amministrative allo stesso delegate dalla Regione, che assicura la copertura degli oneri conseguenti.
3. Il Comune concorre, attraverso il coordinamento della Provincia, alla programmazione economica, territoriale ed ambientale dalla Regione.
4. Il Comune, nell'attività programmatica di sua competenza, si attiene agli indirizzi generali ed alle procedure stabilite dalla legge.

### **Articolo 84**

#### La Provincia

1. Il Comune esercita, attraverso la provincia, le funzioni propositive in materia di programmazione della regione. Partecipa al coordinamento, promosso dalla provincia, della propria attività programmatica con quella degli altri comuni, nell'ambito provinciale.
2. La compatibilità degli strumenti di pianificazione territoriale predisposti dal Comune è accertata dalla provincia che esercita, in questa materia, tutte le funzioni alla stessa attribuite dalla Regione.
3. Il Comune collabora con la provincia per la realizzazione, sulla base di programmi, di attività e di opere di rilevante interesse provinciale, sia nei settori economico, produttivo, commerciale e turistico, sia in quelli sociali, culturali e sportivi.

## **TITOLO VIII**

### **NORME TRANSITORIE E FINALI**

#### **Capo I**

#### **REVISIONE DELLO STATUTO**

##### **Articolo 85**

##### **Modalità**

1. Le modificazioni e l'abrogazione dello statuto sono deliberate dal Consiglio comunale con la procedura stabilita dall'art.6 del T.U. 18.8.2000 n.267.
2. La proposta di deliberazione di abrogazione totale dello statuto deve essere presentata al Consiglio comunale congiuntamente a quella di deliberazione del nuovo statuto.
3. L'adozione delle due deliberazioni di cui al precedente comma è contestuale: l'abrogazione totale dello statuto assume efficacia con l'approvazione del nuovo testo dello stesso.
4. Nessuna deliberazione di revisione od abrogazione dello statuto può essere adottata se non sia trascorso almeno un anno dall'entrata in vigore dello statuto o dell'ultima modifica.

5. La proposta di revisione od abrogazione respinta dal Consiglio comunale, non può essere rinnovata fintanto che dura in carica il Consiglio che l'ha respinta.

## Capo II

### ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO

#### Articolo 86

##### Entrata in vigore

1. Il presente statuto, dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione ed è affisso all'albo pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi.
2. Il Sindaco invia lo statuto, munito delle certificazioni di esecutività e di pubblicazione, al Ministero dell'Interno, per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.
3. Il presente statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione **all'albo pretorio del comune.**
4. Il segretario generale, con dichiarazione apposta in calce allo statuto, ne attesta l'entrata in vigore.
5. Il Consiglio comunale promuove le iniziative più idonee per assicurare la conoscenza dello statuto da parte dei cittadini.